



Corte Suprema di Cassazione

Gruppo per l'attuazione dei protocolli con
la Corte EDU e la Corte di Giustizia UE



RASSEGNA ANNUALE

2025

**Rassegna delle principali pronunce
della Corte EDU e della Corte di
Giustizia UE**

Corte Suprema di Cassazione

GRUPPO PER L'ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI CON LA CORTE EDU E CON LA CORTE DI GIUSTIZIA UE

PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE: Pres. Lina Rubino

PRESIDENTE COORDINATORE DEL SETTORE PENALE: Pres. Gaetano De Amicis

COORDINATORE DEL SETTORE CIVILE: cons. Dario Cavallari

COORDINATORE DEL SETTORE PENALE: cons. Alessandro Maria Andronio

PRIMA SEZIONE CIVILE: cons. Annamaria Casadonte e cons. Eleonora Reggiani

SECONDA SEZIONE CIVILE: cons. Giuseppe Fortunato e cons. Stefano Oliva

TERZA SEZIONE CIVILE: cons. Marco Rossetti e cons. Paolo Spaziani

SEZIONE LAVORO: cons. Gualtiero Michelini e cons. Francescopaolo Panariello

SEZIONE TRIBUTARIA: cons. Marcello Maria Fracanzani e cons. Roberto Succio

PRIMA SEZIONE PENALE: cons. Daniele Cappuccio e cons. Francesco Centofanti

SECONDA SEZIONE PENALE: cons. Annamaria De Santis e cons. Sandra Recchione

TERZA SEZIONE PENALE: cons. Stefano Corbetta e cons. Ubalda Macrì

QUARTA SEZIONE PENALE: cons. Attilio Mari e cons. Loredana Micciché

QUINTA SEZIONE PENALE: cons. Paola Borrelli e cons. Alfredo Guardiano

SESTA SEZIONE PENALE: cons. Fabrizio D'Arcangelo e cons. Debora Tripiccione

PUNTO DI CONTATTO CON LA CORTE EDU: cons. Gianluca Grasso

PUNTO DI CONTATTO CON LA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA UE: cons. Angelo Cerulo

COLLABORATRICE TECNICA: dott.ssa Sveva Milano



Presentazione

Il Gruppo di lavoro permanente per l'attuazione dei Protocolli sottoscritti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con la Corte di giustizia (Gruppo europeo) è istituito all'interno della Corte di cassazione e svolge da anni un lavoro intenso e proficuo, di predisposizione di immediati e sintetici, ma al tempo stesso approfonditi, *report* di commento e segnalazione delle più significative sentenze della Corte Edu e della Corte di giustizia atte ad avere ricadute sul nostro ordinamento. I *report* sono diffusi con estrema velocità a mezzo *mail* all'interno della Corte.

Il Gruppo, la cui struttura interna è stata rivista in occasione del suo inserimento nel progetto tabellare della Corte di cassazione, è composto da due Consiglieri per ciascuna sezione civile e penale, un Coordinatore per ciascun settore e due Presidenti coordinatori.

Si avvale, inoltre, di due punti di contatto, rispettivamente operanti con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con la Corte di giustizia.

Per valorizzare e non disperdere il lavoro svolto, e per fornire un prezioso e immediato strumento di consultazione allargata, gli *abstract* di ciascun *report* sono raccolti in maniera organica in Bollettini pubblicati con cadenza semestrale, per il primo anno, e quadrimestrale, a partire dal 2026.

Talvolta, i *report* sono stati redatti congiuntamente da componenti dei due settori, civile e penale, per le pronunce destinate ad avere un impatto rilevante su entrambi o che toccavano problematiche generali di interesse comune.

I Bollettini semestrali relativi al 2025 sono stati inseriti nel sito internet della Corte e sono stati ora riuniti e resi disponibili anche nella presente Rassegna annuale.

La Rassegna è articolata in due sezioni, la prima dedicata alle pronunce della Corte Edu, significative per le ricadute sia nel settore civile che nel penale, e la seconda dedicata alle pronunce della Corte di giustizia. Ciascuna sezione dispone di un indice, redatto per articoli della Convenzione, quanto alle sentenze della Corte Edu, e per materie, quanto alle sentenze della Corte di giustizia.

Il lavoro di selezione e approfondimento delle pronunce sovranazionali più significative, e il confronto delle stesse con il quadro giurisprudenziale e normativo interno risulteranno, in tal modo, fruibili in maniera organica non solo all'interno della Corte, ma anche all'esterno, dai magistrati di merito, dalla comunità dei giuristi e dai cittadini interessati.

La Rassegna annuale, anch'essa inserita sul sito www.cortedicassazione.it, è liberamente scaricabile e dotata di collegamenti ipertestuali che consentono di risalire dall'*abstract* al testo integrale del *report*, pubblicato nel sito internet della Corte, nonché al testo integrale delle sentenze esaminate, reperito sui rispettivi siti ufficiali della Corte Edu e della Corte di giustizia.

I Presidenti coordinatori del Gruppo europeo



























Gaetano De Amicis e Lina Rubino

Indice

classificato per articoli (CEDU) e materie (CGUE)



















Le sentenze che fanno riferimento a più articoli o materie sono classificate secondo il criterio dell'articolo o materia più rilevante ai fini della decisione; vengono inoltre richiamate nei capitoli degli altri articoli/materie interessati.


















SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	1
CEDU, articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo	1
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	1
CEDU, articolo 2 – Diritto alla vita	2
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quinta sezione, Fraise e altri c. Francia, 27 febbraio 2025, nn. 22525/21 e 47626/21.....	2
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, Vyacheslavova e altri c. Ucraina, 13 marzo 2025, nn. 39553/16, 52632/16, 53467/16, 59339/17, 59531/17, 76896/17 e 47092/18.....	3
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Laterza e D'Errico c. Italia, 27 marzo 2025, n. 30336/22	4
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18.....	5
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21	6
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Intranuovo c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 46569/19	7
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo	7
CEDU, articolo 3 – Proibizione della tortura	8
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Niort c. Italia, 27 marzo 2025, n. 4217/23	8
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, M. c. Italia, 10 aprile 2025, n. 4953/22	9
AREA CIVILE E PENALE 🌀 Corte EDU, Grande Camera, Mansouri c. Italia, 29 aprile 2025, n. 63386/16.....	10
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15	12
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Hayes e altri c. Regno Unito, 1° luglio 2025, n. 56532/22.....	13
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22	14
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24	15
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo	15
CEDU, articolo 4 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato	16
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	16
CEDU, articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza.....	17
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Quarta Sezione, Spiteri c. Malta, 13 maggio 2025, n. 37055/22.....	17
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo	18

CEDU, articolo 6 – Diritto a un equo processo.....	19
AREA CIVILE  Corte EDU, Seconda Sezione, Onat e altri c. Turchia, 25 marzo 2025, n. 61590/19	19
AREA PENALE  Corte EDU, Terza Sezione, Jaupi c. Albania, 29 aprile 2025, n. 23369/16.....	20
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, Versaci c. Italia, 15 maggio 2025, n. 3795/22	21
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Ciccone c. Italia, 5 giugno 2025, n. 21492/17	22
AREA PENALE  Corte EDU, Seconda Sezione, Bülent Bekdemir c. Turchia, 17 giugno 2025, n. 42881/18.....	23
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Ravier c. Francia, 19 giugno 2025, n. 32324/22	24
AREA PENALE  Corte EDU, Quarta Sezione, Manolache c. Romania, 3 giugno 2025, n. 7908/17	25
AREA PENALE  Corte EDU, Terza Sezione, Ismailaj e altri c. Albania, 8 luglio 2025, n. 28873/22	26
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Sakkou c. Cipro, 10 luglio 2025, n. 4429/23	27
AREA PENALE  Corte EDU, Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/20	28
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/24.....	29
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Tartamella e altri c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 26338/19 e altri ..	30
AREA PENALE  Corte EDU, Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09	31
AREA CIVILE  Corte EDU, Quarta Sezione, Stephan Kucera c. Austria, 9 dicembre 2025, n. 13810/22	32
AREA PENALE  Corte EDU, Quinta Sezione, Nejjar contro Svizzera, 11 dicembre 2025, n. 9087/18	33
 Altre sentenze che richiamano questo articolo	34
 CEDU, articolo 7 – Nulla poena sine lege	 35
AREA PENALE  Corte EDU, Quarta Sezione, Badescu e altri c. Romania, 15 aprile 2025, n. 22198/18	35
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/24	36
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/13	37
AREA CIVILE  Corte EDU, Quarta Sezione, Italmoda Mariano Previti e altri c. Paesi Bassi, 16 ottobre 2025, n. 16395/18.....	38
 Altre sentenze che richiamano questo articolo	38
 CEDU, articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare.....	 39
AREA CIVILE  Corte EDU, Prima Sezione, Italgomme s.r.l. e altri c. Italia, 6 febbraio 2025, n. 36617/18	39
AREA PENALE  Corte EDU, Terza Sezione, Farhad Mehdiyev c. Azerbaijan, 18 marzo 2025, n. 36057/18	40
AREA CIVILE  Corte EDU, Quarta Sezione, N.S. c. Regno Unito, 25 marzo 2025, n. 38134/20	41
AREA PENALE  Corte EDU, Grande Camera, Ships Waste Oil Collector B.V. e altri c. Paesi Bassi, 1° aprile 2025, nn. 2799/16, 2800/16, 3124/16 e 3205/16	43
AREA PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, Kavecansky c. Slovacchia, 29 aprile 2025, n. 49617/22	45
AREA CIVILE E PENALE  Corte EDU, Prima Sezione, L.F. e altri c. Italia, 6 maggio 2025, n. 52854/18	46

AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/14	47
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/22	48
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/23	49
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21	50
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, X. c. Italia, 9 ottobre 2025, n. 42247/23	51
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Ayala Flores c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 16083/21	52
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/22	53
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/21	54
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22	55
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20	56
	☞	Altre sentenze che richiamano questo articolo	57
CEDU, articolo 10 – Libertà di espressione			58
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Hayk Grigoryan v. Armenia, 3 aprile 2025, n. 9786/17	58
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Avagyan c. Russia, 29 aprile 2025, n. 36911/20	59
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Străisteanu c. Moldavia, 5 giugno 2025, n. 9989/20	60
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Arvanitis and Phileleftheros Public Company Limited Avagyan c. Cipro, 3 luglio 2025, n. 49917/22	61
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/16	62
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Mortensen c. Danimarca, 21 ottobre 2025, n. 16756/24	63
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Europa Way s.r.l. c. Italia, 27 novembre 2025, n. 64356/19	64
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Grande Camera, Danilet c. Romania, 15 dicembre 2025, n. 16915/21	65
	☞	Altre sentenze che richiamano questo articolo	66
CEDU, articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione			67
	☞	Sentenze che richiamano questo articolo	67
CEDU, articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo			67
	☞	Sentenze che richiamano questo articolo	67
CEDU, articolo 14 - Divieto di discriminazione			68
	☞	Sentenze che richiamano questo articolo	68
CEDU, articolo 34 - Ricorsi individuali			68
	☞	Sentenze che richiamano questo articolo	68

CEDU, articolo 35 - Condizioni di ricevibilità.....	69
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	69
CEDU, articolo 37 - Cancellazione	69
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	69
CEDU, articolo 38 - Esame in contraddittorio della causa	70
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	70
CEDU, articolo 41 - Equa soddisfazione	71
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Seconda Sezione, Naskov e altri c. Macedonia del Nord, 21 ottobre 2025, nn. 31620/15, 34859/15 e 14659/16	71
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo	72
CEDU, articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze	73
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	73
CEDU, Protocollo addizionale 1, Articolo 1 – Protezione della proprietà	74
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Seconda Sezione, 13 maggio 2025, Radelic c. Croatia, n. 12432/22.....	74
AREA PENALE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22.....	75
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21	77
AREA CIVILE 🌀 Corte EDU, Prima Sezione, Diaco e Lenchi c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 15587/10 e altri	78
🌀 Altre sentenze che richiamano questo articolo	78
CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 2 – Libertà di circolazione.....	79
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	79
CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini	79
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	79
CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri.....	79
🌀 Sentenze che richiamano questo articolo	79
SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA	80
CGUE, Appalti	80
AREA CIVILE 🌀 CGUE, Settima Sezione, 12 giugno 2025, OHB System AG, C-415/23.....	80
CGUE, Assicurazione R.C. auto	81
AREA CIVILE 🌀 CGUE, Prima Sezione, 19 settembre 2024, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) c. TN e altri, C-236/23.....	81

CGUE, Cittadinanza	82
AREA CIVILE  CGUE, Grande Sezione, 29 aprile 2025, Commissione c. Malta, C-181/23	82
CGUE, Diritto al giusto processo	83
AREA CIVILE  CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Royal Football Club Seraing SA, C-600/23	83
CGUE, Diritto del lavoro e politica sociale	84
AREA CIVILE  CGUE, Decima Sezione, 8 maggio 2025, L.T. s.s., A.M., XXX c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'intervento di Agenzia delle entrate - Riscossione, C-212/24, C-226/24, C-227/24	84
AREA CIVILE  CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Pauni, C-5/24	85
AREA CIVILE  CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Bervidi, C-38/24	86
AREA CIVILE  CGUE, Grande Sezione, 11 novembre 2025, Regno di Danimarca c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-19/23	87
CGUE, Divorzio e separazione	88
AREA CIVILE  CGUE, Terza Sezione, 20 marzo 2025, Lindenbaumer, C-61/24	88
CGUE, Estradizione	89
AREA PENALE  Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 aprile 2025, Alchaster II, C-743/24	89
AREA PENALE  Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, 19 giugno 2025, K., C-219/25 PPU	90
CGUE, Immigrazione	91
AREA PENALE  Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 giugno 2025, K., C-460/23	91
AREA CIVILE  CGUE, Quinta Sezione, 13 novembre 2025, Oti, C-525/23	92
CGUE, Libera circolazione delle merci	93
AREA CIVILE  CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, Amazon EU s.a.r.l., C-366/24	93
CGUE, Libera circolazione e soggiorno	94
AREA CIVILE  CGUE, Prima Sezione, 10 aprile 2025, Stato Belga, C-607/21	94
AREA CIVILE  CGUE, Decima Sezione, 8 maggio 2025, YC, C-130/24	95
AREA CIVILE  CGUE, Grande Sezione, 25 novembre 2025, Trojan, C-713/23	96
CGUE, Mandato di arresto europeo	97
AREA PENALE  CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C. J., C-305/22	97
AREA PENALE  CGUE, Quarta Sezione, 11 settembre 2025, YX, C-215/24	98
CGUE, Ordine europeo di indagine	99
AREA PENALE  CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, HG, C-325/24	99
CGUE, Protezione dati personali	100

AREA CIVILE 	CGUE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, Dun & Bradstreet Austria GmbH e altri, C-203/22	100
	CGUE, Proprietà intellettuale, industriale e commerciale.....	101
AREA CIVILE 	CGUE, Prima Sezione, 4 dicembre 2025, Mio AB e altri, C-580/23 e C-795/23	101
	CGUE, Protezione internazionale.....	102
AREA CIVILE 	CGUE, Terza Sezione, 1° agosto 2025, The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, C-97/24.....	102
AREA CIVILE 	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24	103
	CGUE, Salute	105
AREA CIVILE 	CGUE, Quinta Sezione, 30 aprile 2025, Novel Nutriology, C-386/23	105
	CGUE, Sanzioni amministrative	106
AREA CIVILE E PENALE 	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, BAJI Trans., C-544/23.....	106
	CGUE, Servizi di pagamento	107
AREA CIVILE 	CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Veracash, C-665/23	107
	CGUE, Servizi turistici	108
AREA CIVILE 	CGUE, Decima Sezione, 23 ottobre 2025, Tuleka, C-469/24	108
	CGUE, Trasporti.....	109
AREA CIVILE 	CGUE, Settima Sezione, 6 marzo 2025, Cymdek, C-20/24.....	109
AREA CIVILE 	CGUE, Settima Sezione, 16 ottobre 2025, Iberia Líneas Aéreas de España, C-218/24	110
	CGUE, Tributi.....	111
AREA CIVILE 	CGUE, Quinta Sezione, 13 marzo 2025, Alsen, C-137/23	111
AREA CIVILE 	CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, da C-92/24 a C-94/24	112
AREA CIVILE 	CGUE, Settima Sezione, 13 novembre 2025, Flo Veneer, C-639/24.....	113
AREA CIVILE 	CGUE, Sesta Sezione, 11 dicembre 2025, Vaniz, C-121/24	114
	CGUE, Tutela del consumatore	115
AREA CIVILE 	CGUE, Quinta Sezione, 20 marzo 2025, Arce, C-365/23	115
AREA CIVILE 	CGUE, Grande Sezione, 24 giugno 2025, GR REAL C. P.O., C-351/23	116
AREA CIVILE 	CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, Wiszkier, C-582/23	117

Indice cronologico delle sentenze CEDU e CGUE esaminate in questo numero

SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 1

AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Italgomme s.r.l. e altri c. Italia, 6 febbraio 2025, n. 36617/1839
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta sezione, Fraise e altri c. Francia, 27 febbraio 2025, nn. 22525/21 e 47626/21 2
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Vyacheslavova e altri c. Ucraina, 13 marzo 2025, nn. 39553/16, 52632/16, 53467/16, 59339/17, 59531/17, 76896/17 e 47092/18 3
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Farhad Mehdiyev c. Azerbaijan, 18 marzo 2025, n. 36057/1840
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, Onat e altri c. Turchia, 25 marzo 2025, n. 61590/19 19
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, N.S. c. Regno Unito, 25 marzo 2025, n. 38134/2041
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Laterza e D'Errico c. Italia, 27 marzo 2025, n. 30336/22 4
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Niort c. Italia, 27 marzo 2025, n. 4217/23 8
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Grande Camera, Ships Waste Oil Collector B.V. e altri c. Paesi Bassi, 1° aprile 2025, nn. 2799/16, 2800/16, 3124/16 e 3205/1643
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Hayk Grigoryan v. Armenia, 3 aprile 2025, n. 9786/1758
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, M. c. Italia, 10 aprile 2025, n. 4953/22 9
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Badescu e altri c. Romania, 15 aprile 2025, n. 22198/1835
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Jaupi c. Albania, 29 aprile 2025, n. 23369/1620
AREA CIVILE E PENALE	☞	Corte EDU, Grande Camera, Mansouri c. Italia, 29 aprile 2025, n. 63386/1610
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Avagyan c. Russia, 29 aprile 2025, n. 36911/2059
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Kavecansky c. Slovacchia, 29 aprile 2025, n. 49617/2245
AREA CIVILE E PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, L.F. e altri c. Italia, 6 maggio 2025, n. 52854/1846
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, 13 maggio 2025, Radelic c. Croatia, n. 12432/2274
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Spiteri c. Malta, 13 maggio 2025, n. 37055/22 17
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Versaci c. Italia, 15 maggio 2025, n. 3795/2221
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Ciccone c. Italia, 5 giugno 2025, n. 21492/1722
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Străisteanu c. Moldavia, 5 giugno 2025, n. 9989/2060
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18 5
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Manolache c. Romania, 3 giugno 2025, n. 7908/1725
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15 12

AREA PENALE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, Bülent Bekdemir c. Turchia, 17 giugno 2025, n. 42881/1823
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Ravier c. Francia, 19 giugno 2025, n. 32324/2224
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Hayes e altri c. Regno Unito, 1° luglio 2025, n. 56532/22 13
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Arvanitis and Phileleftheros Public Company Limited Avagyan c. Cipro, 3 luglio 2025, n. 49917/2261
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Ismailaj e altri c. Albania, 8 luglio 2025, n. 28873/2226
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/1447
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/1662
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Sakkou c. Cipro, 10 luglio 2025, n. 4429/2327
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/2028
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22 14
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/2248
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24 15
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/2275
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/2429
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/2436
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/2349
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/1337
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/2150
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, X. c. Italia, 9 ottobre 2025, n. 42247/2351
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Italmoda Mariano Previti e altri c. Paesi Bassi, 16 ottobre 2025, n. 16395/1838
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21 6
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, Naskov e altri c. Macedonia del Nord, 21 ottobre 2025, nn. 31620/15, 34859/15 e 14659/1671
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Mortensen c. Danimarca, 21 ottobre 2025, n. 16756/2463
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Tartamella e altri c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 26338/19 e altri	..30
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Ayala Flores c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 16083/2152
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/2253
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/2154

AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21	77
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Europa Way s.r.l. c. Italia, 27 novembre 2025, n. 64356/19	64
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22	55
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09	31
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Quarta Sezione, Stephan Kucera c. Austria, 9 dicembre 2025, n. 13810/22	32
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Diaco e Lenchi c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 15587/10 e altri....	78
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Nejjar contro Svizzera, 11 dicembre 2025, n. 9087/18	33
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Prima Sezione, Intranuovo c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 46569/19	7
AREA CIVILE	☞	Corte EDU, Grande Camera, Danilet c. Romania, 15 dicembre 2025, n. 16915/21	65
AREA PENALE	☞	Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20	56

SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA80

AREA CIVILE	☞	CGUE, Prima Sezione, 19 settembre 2024, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) c. TN e altri, C-236/23	81
AREA CIVILE	☞	CGUE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, Dun & Bradstreet Austria GmbH e altri, C-203/22	100
AREA CIVILE	☞	CGUE, Settima Sezione, 6 marzo 2025, Cymdek, C-20/24.....	109
AREA CIVILE	☞	CGUE, Quinta Sezione, 13 marzo 2025, Alsen, C-137/23	111
AREA CIVILE	☞	CGUE, Terza Sezione, 20 marzo 2025, Lindenbaumer, C-61/24	88
AREA CIVILE	☞	CGUE, Quinta Sezione, 20 marzo 2025, Arce, C-365/23	115
AREA PENALE	☞	Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 aprile 2025, Alchaster II, C-743/24.....	89
AREA CIVILE	☞	CGUE, Prima Sezione, 10 aprile 2025, Stato Belga, C-607/21	37
AREA CIVILE	☞	CGUE, Grande Sezione, 29 aprile 2025, Commissione c. Malta, C-181/23	82
AREA CIVILE	☞	CGUE, Quinta Sezione, 30 aprile 2025, Novel Nutriology, C-386/23	105
AREA CIVILE	☞	CGUE, Decima Sezione, 8 maggio 2025, L.T. s.s., A.M., XXX c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'intervento di Agenzia delle entrate - Riscossione, C-212/24, C-226/24, C-227/24	84
AREA CIVILE	☞	CGUE, Decima Sezione, 8 maggio 2025, YC, C-130/24	95
AREA PENALE	☞	Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 giugno 2025, K., C-460/23	91
AREA CIVILE	☞	CGUE, Settima Sezione, 12 giugno 2025, OHB System AG, C-415/23.....	80
AREA PENALE	☞	Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, 19 giugno 2025, K., C-219/25 PPU	90
AREA CIVILE	☞	CGUE, Grande Sezione, 24 giugno 2025, GR REAL C. P.O., C-351/23	116
AREA CIVILE	☞	CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, Wiszkier, C-582/23	117

AREA CIVILE E PENALE	🌀	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, BAJI Trans., C-544/23.....	106
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Royal Football Club Seraing SA, C-600/23.....	83
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Veracash, C-665/23	107
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, da C-92/24 a C-94/24	112
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Terza Sezione, 1° agosto 2025, The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, C-97/24.....	102
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24	103
AREA PENALE	🌀	CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C. J., C-305/22.....	97
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Pauni, C-5/24	85
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Bervidi, C-38/24.....	86
AREA PENALE	🌀	CGUE, Quarta Sezione, 11 settembre 2025, YX, C-215/24	98
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Settima Sezione, 16 ottobre 2025, Iberia Líneas Aéreas de España, C-218/24	110
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Decima Sezione, 23 ottobre 2025, Tuleka, C-469/24	108
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Grande Sezione, 11 novembre 2025, Regno di Danimarca c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-19/23.....	87
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Quinta Sezione, 13 novembre 2025, Oti, C-525/23.....	92
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Settima Sezione, 13 novembre 2025, Flo Veneer, C-639/24.....	67
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Grande Sezione, 25 novembre 2025, Trojan, C-713/23.....	96
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Prima Sezione, 4 dicembre 2025, Mio AB e altri, C-580/23 e C-795/23	101
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Sesta Sezione, 11 dicembre 2025, Vaniz, C-121/24	114
AREA PENALE	🌀	CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, HG, C-325/24	99
AREA CIVILE	🌀	CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, Amazon EU s.a.r.l., C-366/24.....	93

Sentenze della CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CEDU, articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Prima sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**
→ *si veda sub CEDU, art. 2*

CEDU, articolo 2 – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato è punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 - a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

AREA PENALE

 **Corte EDU, Quinta sezione, Fraisse e altri c. Francia, 27 febbraio 2025, nn. 22525/21 e 47626/21**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 2

ABSTRACT

*La Corte EDU ha affermato che la **morte del giovane manifestante Rémi Fraisse a causa del lancio di una granata OF-F1 da parte di un appartenente alle forze dell'ordine** incaricate di mettere in sicurezza il campo base per la costruzione della diga di Sivens aveva comportato una **violazione dell'art. 2 CEDU nel suo aspetto sostanziale** per (a) le carenze accertate nel quadro giuridico e amministrativo applicabile all'epoca e (b) le lacune nella specifica formazione del personale di polizia sull'utilizzo della granata OF-F1 e nella supervisione della preparazione e conduzione delle operazioni contestate, anomalie che non avevano assicurato il livello di protezione necessario in caso di uso della forza potenzialmente letale.*

***Di contro, la Corte di Strasburgo ha negato che l'art. 2 CEDU fosse stato violato quanto al versante procedurale**, dal momento che il procedimento penale e quello amministrativo, sorti per accertare le responsabilità per l'accaduto, non avevano evidenziato carenze e non erano stati viziati da alcuna mancanza di indipendenza o imparzialità. A questo riguardo, i Giudici di Strasburgo hanno altresì valorizzato in bonam partem la circostanza che gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e la presa d'atto delle carenze normative ed organizzative avevano condotto, dopo i fatti di causa, a cambiamenti sostanziali nel quadro legale e amministrativo di riferimento.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Vyacheslavova e altri c. Ucraina, 13 marzo 2025, nn. 39553/16, 52632/16, 53467/16, 59339/17, 59531/17, 76896/17 e 47092/18**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 2, 8

ABSTRACT

La Corte EDU, pronunciandosi in relazione ad una serie di proteste, disordini e incendi di massa verificatisi in Ucraina a seguito della sospensione, tra il novembre del 2013 e il febbraio del 2014, dei preparativi per la firma dell'accordo di associazione Ucraina-Unione Europea, ha affermato:

- a) *sotto il profilo sostanziale, che il **diritto alla vita**, proclamato dall'art. 2 CEDU, **implica il dovere dello Stato** non solo di astenersi dal togliere "intenzionalmente" la vita, ma anche **di adottare misure adeguate per salvaguardare la vita e l'incolumità** di coloro che rientrano nella sua giurisdizione; tale dovere impone l'adozione, da parte dello Stato, **di tutte le misure che, nel contesto dato, sono ragionevolmente esigibili per prevenire** e/o fermare atti di violenza, nonché di misure di **salvataggio** tempestive per le persone vittime di detti atti o delle loro conseguenze;*
- b) *sotto l'aspetto procedurale, che la medesima disposizione convenzionale **obbliga** le autorità nazionali **ad avviare e condurre un'indagine efficace**, in grado di portare all'accertamento dei fatti e, se del caso, all'identificazione e alla punizione dei responsabili, agendo con ragionevole tempestività, adeguato coinvolgimento degli interessati, controllo pubblico, indipendenza e imparzialità;*
- c) *che, in caso di decesso di una persona in conseguenza di atti di violenza oggetto di indagini penali e di polizia, la **mancata restituzione della salma** ai familiari per la sepoltura, **oltre il tempo ragionevolmente necessario** per l'identificazione o per altre legittime finalità di giustizia, integra la **violazione dell'art. 8 CEDU**, risolvendosi in una illegittima ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Prima Sezione, Laterza e D'Errico c. Italia, 27 marzo 2025, n. 30336/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 2

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che viola l'**art. 2 CEDU**, sotto il profilo della **tutela procedurale del diritto alla vita**, la decisione del giudice per le indagini preliminari di **archiviazione di un procedimento penale** relativo alla **morte**, per tumore polmonare, di un **lavoratore addetto a impianti industriali esposti a sostanze nocive**, motivata sulla impossibilità di ricostruzione del nesso causale nonché sulla impossibilità di identificazione dei soggetti responsabili succedutisi nel tempo, in quanto la predetta norma convenzionale pone l'obbligo in capo allo Stato di proteggere il diritto alla vita non soltanto mediante obblighi positivi di natura sostanziale, ma anche per il tramite di obblighi positivi di natura procedurale, volti a garantire l'esistenza di un sistema giudiziario efficace e indipendente per i casi di morte; obblighi che avrebbero dovuto condurre il giudice a **spiegare le ragioni scientifiche e/o fattuali dell'asserita impossibilità di determinare il momento iniziale del processo causale** ovvero, in alternativa, a proseguire le indagini al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova per stabilire, in applicazione della teoria scientifica prescelta, il periodo di tempo corrispondente all'esposizione alla sostanza nociva che presentava un **nesso di causalità con la patologia contestata**, e **individuare i responsabili delle misure di sicurezza** in quel periodo.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 1, 2, 3, 4, 13, Protocollo n. 4, artt. 3 e 4

ABSTRACT

*È inammissibile per carenza di giurisdizione ai sensi della Convenzione EDU la richiesta di accertamento della responsabilità dell'Italia per avere posto un gruppo di migranti provenienti da Nigeria e Ghana a rischio di morte e di trattamenti inumani e degradanti consentendo a una nave libica di prendere il controllo delle operazioni di soccorso in acque internazionali nel Mar Mediterraneo, sia **ratione loci**, perché l'area in cui i migranti erano stati intercettati non era sotto l'effettivo controllo dell'Italia e il supporto finanziario e logistico fornito dall'Italia alla Libia nel controllo dell'immigrazione non determina l'esercizio di giurisdizione extraterritoriale, sia **ratione personae**, perché il mero fatto che la procedura di ricerca e soccorso fosse stata iniziata dal Centro di Coordinamento dei Soccorso Marittimi di Roma (MRCC) non determina l'inesco del collegamento tra i ricorrenti e l'Italia per l'affermazione della giurisdizione extraterritoriale.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE** Corte EDU, Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 2, 8

ABSTRACT

Nel caso di morte d'un paziente ospedalizzato, in tesi causata dall'inefficienza delle cure, è ipotizzabile una violazione dell'art. 2 CEDU da parte dello Stato solo in due casi: o per l'inadeguatezza della legislazione dettata a tutela della salute, o se ricorrano circostanze eccezionali, quali il rifiuto di somministrare al paziente cure salvavita o il malfunzionamento sistemico dei servizi ospedalieri. In assenza di tali presupposti, non spetta alla Corte EDU entrare nel merito dei giudizi con cui gli organi giudiziari dello Stato hanno affermato od escluso la responsabilità dei sanitari.

I prossimi congiunti d'una persona che si assume deceduta in conseguenza d'un errore medico non hanno titolo ratione personae a fare valere dinanzi alla Corte EDU la violazione dell'art. 8 della Convenzione da parte dello Stato membro, con riferimento al pregiudizio alla salute patito dalla vittima primaria.

Il diritto alla vita garantito dall'art. 2 CEDU ha per corollario che le procedure volte ad accertare se la morte d'una persona sia ascrivibile a responsabilità di terzi debbano concludersi entro un termine ragionevole (nella specie, è stata ritenuta "irragionevole" la durata d'un giudizio di risarcimento del danno da morte in tesi causato da colpa medica, durato cinque anni in primo grado e due in appello, nel quale il giudice attese tre anni prima di disporre una consulenza d'ufficio).

Nel caso di morte d'una persona causata da un sinistro stradale, in tesi causato da un veicolo rimasto sconosciuto, non è ipotizzabile una violazione dell'art. 2 CEDU da parte dello Stato per il solo fatto che l'autorità giudiziaria penale abbia archiviato il procedimento penale contro ignoti, se la parte interessata non disponga di elementi per sostenere il contrario, né abbia impugnato il provvedimento di archiviazione.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Prima Sezione, Intranuovo c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 46569/19****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 2.

ABSTRACT

L'art. 2 CEDU garantisce il diritto alla vita ed alla incolumità fisica sia sotto il **profilo sostanziale**, nel senso che lo Stato ha il dovere di proteggere la vita dei consociati, sia sotto il **profilo procedurale**, nel senso che, qualora emerga una lesione del diritto alla vita, lo Stato ha l'obbligo di effettuare indagini accurate e tempestive.

Qualora la lesione dell'incolumità fisica si verifichi in danno di **persone in custodia o di persone che stanno svolgendo un servizio a favore dello Stato** – come nel caso in esame, riguardante il decesso di un caporale dell'esercito, avvenuto all'interno della caserma ove egli prestava servizio – la Corte EDU presume che le Autorità cui la persona lesa è affidata siano a conoscenza delle cause della lesione e ritiene che sulle stesse incomba un preciso obbligo di protezione e **l'onere di fornire agli investigatori tutte le informazioni in loro possesso**.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

 Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE E PENALE - **Corte EDU, Prima Sezione, L.F. e altri c. Italia, 6 maggio 2025, n. 52854/18**
→ si veda sub CEDU, art 8

CEDU, articolo 3 – Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, Niort c. Italia, 27 marzo 2025, n. 4217/23



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 3, 6, 38

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sul rifiuto, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di prendere atto dell'**incompatibilità tra la detenzione carceraria e le condizioni di salute mentale** di una persona condannata a severa pena detentiva per avere commesso gravi reati e ritenuta socialmente pericolosa ma, al contempo, affetta da una importante patologia psichiatrica che l'aveva più volte spinta a tentare il suicidio.

Nell'occasione, ha affermato che:

- a) **in presenza di dati istruttori non univoci** riguardo alla idoneità delle cure apprestate in costanza di restrizione carceraria a far fronte alla malattia ed all'attitudine della persistente condizione detentiva a provocarne l'aggravamento, **le autorità nazionali sono tenute ad una valutazione di particolare rigore, fondata, se del caso, sull'acquisizione di un referto medico aggiornato, verificandosi, altrimenti, la violazione dell'art. 3 CEDU;**
- b) una volta disposto, per effetto di apposito provvedimento, **il trasferimento del condannato** in un istituto penitenziario più adatto al trattamento della sua patologia psichiatrica, **l'omessa, tempestiva esecuzione di tale misura integra la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU;**
- c) l'esame serio ed efficace delle domande introdotte con il ricorso individuale proposte ai sensi dell'art. 34 CEDU presuppone che **il Governo dello Stato convenuto fornisca le informazioni** di cui disponga e quelle che siano state richieste, traducendosi la relativa omissione in **violazione dell'obbligo di cooperazione sancito dall'art. 38 CEDU** in vista del compiuto accertamento dei fatti controversi.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Prima Sezione, M. c. Italia, 10 aprile 2025, n. 4953/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 3.

ABSTRACT

*La Corte Edu, pronunciandosi sul ricorso proposto da una persona condannata per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha escluso che la **detenzione** del ricorrente, pur a fronte delle plurime patologie che lo affliggevano, abbia integrato un trattamento inumano e degradante rilevante ai sensi dell'art. 3 CEDU, in quanto **le cure e l'assistenza fornite dall'amministrazione penitenziaria erano risultate adeguate.***

*La Corte ha, invece, ritenuto che la perdurante applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, abbia integrato una **violazione dell'art. 3 CEDU**, in quanto **l'autorità nazionale, pur a fronte della prova del deterioramento cognitivo del ricorrente, non ha adottato motivi sufficientemente convincenti per giustificare la proroga di tale regime carcerario.***

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE E PENALE

Corte EDU, Grande Camera, Mansouri c. Italia, 29 aprile 2025, n. 63386/16



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, ART. 3; ART. 5, par. 1, 2, 4, 5; ART. 13; ART. 35 par. 1

ABSTRACT

La Grande Camera ha dichiarato, a maggioranza, in parte irricevibile e, in parte, manifestamente infondato il ricorso proposto dal cittadino tunisino Habib Mansouri che, nel maggio 2016, era stato destinatario di un respingimento ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 per avere tentato di rientrare in Italia dopo che il suo permesso di soggiorno era scaduto. Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) per essere stato privato della libertà in modo illegittimo, senza essere informato dei motivi e senza la possibilità di contestare la misura. Inoltre, si doleva della violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) in relazione alle condizioni materiali del viaggio e alla sorveglianza costante. Ancora, denunciava la violazione dell'art. 13 (diritto a un ricorso effettivo) per l'assenza di rimedi giuridici interni per contestare la sua detenzione e le condizioni del rimpatrio.

La Corte EDU, accogliendo l'eccezione sollevata dal Governo italiano, ha prima richiamato i generali principi già affermati in precedenza, e cioè la natura sussidiaria del sistema di protezione assicurato dalla Convenzione rispetto agli ordinamenti nazionali, poi l'obbligo di esaurire i rimedi interni disponibili prima di adire la Corte EDU e, infine, la definizione di rimedio effettivo coincidente con quello che offre una prospettiva reale di successo (§ 74) perché può correggere direttamente la violazione lamentata. Di seguito, e in applicazione dei suddetti principi al caso concreto, la Grande Camera ha affermato che il ricorrente non aveva sollevato in sede nazionale la questione della privazione della libertà né aveva avviato un'azione risarcitoria o cautelare. La Corte EDU ha ritenuto che i rimedi indicati dal Governo (artt. 2043 c.c. e 700 c.p.c.) erano idonei a verificare la legittimità della detenzione e ad assicurare anche un risarcimento. Né l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici escludeva l'efficacia del rimedio, poiché spettava al ricorrente attivarlo e contribuire allo sviluppo della giurisprudenza interna. La Corte EDU ha, inoltre, osservato che, nonostante le contrastanti versioni delle parti circa le condizioni del Mansouri durante la permanenza sulla nave in esecuzione del rimpatrio, il ricorrente, munito di proprio telefono cellulare, aveva ricevuto assistenza legale ed era stato in contatto con la famiglia, sicché nulla aveva ostacolato l'accesso ai rimedi. Ad avviso della Corte EDU, non esisteva un vuoto giuridico in Italia, ma erano disponibili strumenti per far valere la violazione, che il ricorrente aveva ommesso di attivare davanti ai giudici nazionali, al fine di valutare se ci fosse stata una violazione dell'art. 5 CEDU. Pertanto, ha dichiarato l'irricevibilità delle doglianze ex artt. 5 §§ 1, 2 e 4 CEDU per mancato esaurimento dei rimedi interni ai sensi dell'art. 35 § 1 CEDU e ha respinto la contestazione fondata sull'art. 5 § 5 CEDU poiché, per effetto di detta irricevibilità, era incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione.

Quanto alla violazione degli artt. 3 e 13 CEDU, quest'ultimo sul versante dell'assenza di rimedi interni contro la sottoposizione del ricorrente ai lamentati trattamenti inumani e degradanti, la Grande Camera non ha ritenuto

necessario verificare il previo esaurimento delle vie interne di tutela, stante la manifesta infondatezza del ricorso. In particolare, i Giudici di Strasburgo hanno reputato non dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che le circostanze concrete in cui il viaggio di ritorno in Tunisia del ricorrente si era svolto fossero state tali da raggiungere il livello minimo necessario per determinare la violazione dell'art. 3 CEDU, specificando che un accertamento in tal senso non poteva prescindere dalla considerazione della complessiva condizione in cui Mansouri aveva viaggiato e della sua situazione personale. Ne è conseguita, altresì, la manifesta infondatezza della violazione dell'art. 13 CEDU lamentata in relazione a quest'ultimo aspetto.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 3 e 34;

Cod. pen., artt. 323, 582, 605, 613-bis.

ABSTRACT

*La Corte EDU, decidendo all'unanimità, ha ritenuto sussistente la **violazione dell'art. 3 CEDU**, sia nella sua parte sostanziale che in quella procedurale, nei confronti di un cittadino italiano, condannando l'Italia al versamento in suo favore della somma di euro 30.000 a titolo di danno morale, per essere stato sottoposto a **maltrattamenti**, integranti condotte penalmente rilevanti, nonché ad **un trattamento inumano e degradante** all'interno di una **caserma della Polizia di Stato**, ad opera di appartenenti alle **forze dell'ordine** e per mancanza di un'indagine ufficiale efficace.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Prima Sezione, Hayes e altri c. Regno Unito, 1° luglio 2025, n. 56532/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 3 CEDU;

27, comma 3, Cost.;

705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

ABSTRACT

La Corte Edu, pronunciandosi sui ricorsi proposti da tre cittadini statunitensi detenuti nel Regno Unito per effetto della **richiesta di estradizione** del loro Paese di origine al fine di processarli per tentativo di sequestro di minori e di omicidio, ha escluso la violazione dell'art. 3 CEDU a causa del rischio di una **condanna all'ergastolo senza possibilità di accedere alla libertà condizionale o vigilata**.

La pena dell'ergastolo, infatti, non sarebbe irriducibile de facto e de jure. Il meccanismo di **revisione della condanna all'ergastolo** consentito dalla liberazione **per motivi umanitari** consente, infatti, alle autorità statunitensi «di considerare i progressi di un prigioniero verso la riabilitazione o qualsiasi altro motivo di rilascio basato sul suo comportamento o altre circostanze personali rilevanti».

L'imposizione di una **condanna all'ergastolo** obbligatorio, inoltre, **non sarebbe palesemente sproporzionata** rispetto alla gravità dei reati contestati.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 3, 8.

ABSTRACT

*La Corte di Strasburgo ha ravvisato la **violazione** da parte della Francia degli **artt. 3 e 8 CEDU** in un caso di **violenza sessuale aggravata** posta in essere nei confronti di una giovane donna, farmacista ospedaliera, da parte del suo superiore, nell'ambito di un rapporto sadomasochistico, in considerazione sia di **lacune rilevate nel quadro legislativo**, per la vaghezza nella formulazione delle **norme incriminatrici** della violenza sessuale, sia di **carenze** riscontrate sul piano delle **attività investigative**, stigmatizzando inoltre l'eccessiva durata del processo.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 3 e 8

ABSTRACT

La Prima Sezione della Corte EDU ha esaminato il ricorso proposto da una cittadina italiana, che lamentava la violazione degli artt. 3 (divieto di maltrattamenti) e 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza).

Decidendo all'unanimità, la Corte ha ritenuto che le **autorità nazionali**, nonostante le prove a loro disposizione, chiaramente indicative del fatto che la ricorrente stava subendo abusi coniugali, **non avevano tenuto conto, nel corso dell'indagine penale, della specifica questione della violenza domestica**, venendo meno al loro obbligo di fornire una risposta proporzionata alla gravità delle allegazioni della ricorrente.

Secondo la Corte, nelle particolari circostanze del caso di specie, e in considerazione sia del pericolo specifico che la violenza contro le donne rappresenta per la società, sia della necessità di contrastare tali abusi con misure efficaci e deterrenti, **lo Stato non ha adempiuto adeguatamente al suo obbligo procedurale di garantire un trattamento appropriato della violenza** subita dalla ricorrente, con la conseguente violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**
→ si veda sub CEDU, art. 2
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/21**
→ si veda sub CEDU, art. 8

CEDU, articolo 4 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi del presente articolo:
 - a. il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b. il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c. qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d. qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all’interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l’articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**

→ *si veda sub CEDU, art. 2*

CEDU, articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
- e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

AREA PENALE

 Corte EDU, Quarta Sezione, Spiteri c. Malta, 13 maggio 2025, n. 37055/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 5, par. 1, e 6, par. 1

CEDU, Prot. 4, art. 2

ABSTRACT

*La Corte EDU, decidendo a maggioranza, ha ritenuto insussistente la violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU in relazione ad un caso in cui il ricorrente, consegnato nel 2017 dal Regno Unito a Malta in esecuzione di un **mandato di arresto europeo** (prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea), è stato mantenuto in detenzione sulla sola base del m.a.e., benché questo non fosse stato preceduto da alcun **provvedimento coercitivo emesso dai giudici nazionali**; ciò in considerazione del contenuto del mandato di arresto europeo, che, benché sottoscritto da un cancelliere, conteneva, comunque, l'ordine di arresto dell'imputato, rivolto alle forze dell'ordine in funzione della sua presenza al processo penale in corso dinanzi all'autorità giudiziaria maltese.*

Sulla base di tale premessa in ordine alla **legittimità dello stato di detenzione** del ricorrente a seguito della sua consegna allo Stato di emissione, la Corte EDU ha parimenti escluso la violazione dell'art. 2, Prot. 4, CEDU in relazione al **divieto di espatrio** applicato al ricorrente con la sostituzione della misura coercitiva con quella della libertà su cauzione con prescrizioni.

Infine, la Corte EDU ha escluso la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in relazione alla mancanza di una esplicita **motivazione di rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia** dell'Unione europea sulla validità di un m.a.e. non sorretto da una decisione giudiziaria nazionale (sentenza, mandato di arresto o altro provvedimento che ordina l'arresto), questione già affrontata dalla Corte UE con le sentenze C-241/15 e C-414/20, ravvisando una motivazione implicita di rigetto della richiesta nella parte del provvedimento in cui la Corte costituzionale maltese aveva esaminato la questione relativa alla legittimità della detenzione del ricorrente proprio partendo dall'interpretazione adottata in tali pronunce dalla Corte di giustizia.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE E PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Mansouri c. Italia, n. 63386/2016, 29 aprile 2025**

→ si veda sub CEDU, art. 3

CEDU, articolo 6 – Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Seconda Sezione, Onat e altri c. Turchia, 25 marzo 2025, n. 61590/19**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 6, §§ 1 e 2, 8

ABSTRACT

*Lo **scrutinio giudiziale del licenziamento** di lavoratori impiegati da datori di lavoro privati in appalti assegnati da autorità pubbliche, imposto dalla legislazione di emergenza turca in caso di collegamenti con strutture illegali, è inadeguato e **in violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU** ove **2 i competenti Tribunali del lavoro non valutino in concreto il contenuto e la rilevanza dei procedimenti penali contro i lavoratori nel contesto del loro licenziamento**. Le garanzie della **presunzione di innocenza di cui all'art. 6, par. 2, CEDU** non sono lese dalla decisione dei Tribunali del lavoro di valutare come ragioni giustificative del licenziamento l'esistenza di investigazioni o procedimenti penali contro i lavoratori coinvolti.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Terza Sezione, Jaupi c. Albania, 29 aprile 2025, n. 23369/16****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6

ABSTRACT

La Corte EDU, in linea con la propria consolidata giurisprudenza, ha ribadito che non sussiste la **violazione dell'art. 6, parr. 1 e 3 (c), CEDU**, per quanto riguarda il **diritto di partecipare al procedimento penale**, nel caso in cui una persona condannata in assenza per i delitti di omicidio e di tentato omicidio, essendo dapprima detenuta all'estero, poi arrestata in Italia, quindi estradata in Albania, **non abbia fatto pieno uso di tutti i mezzi a lui riconosciuti dall'ordinamento interno**.

Con riferimento alla condanna per tentato omicidio, inoltre, la Corte ha ravvisato la **violazione dell'art. 6 CEDU** per non aver la difesa potuto **controinterrogare i principali testimoni dell'accusa**, in quanto le loro deposizioni avevano avuto carattere determinante nell'affermazione della penale responsabilità, **in assenza di fattori compensativi** sufficienti a neutralizzare lo svantaggio recato alla difesa.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**Corte EDU, Prima Sezione, Versaci c. Italia, 15 maggio 2025, n. 3795/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6, 8.

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sulla questione del carattere lesivo per la vita privata delle interferenze della Pubblica Amministrazione necessarie ad assicurare la vita democratica e l'interesse alla sicurezza nazionale, alla salute pubblica e alla prevenzione della criminalità. Nello specifico, si è occupata del potere del Questore di negare l'autorizzazione all'esercizio di ricevitoria di scommesse per conto di allibratore estero, in ragione delle informazioni sui familiari e frequentatori del ricorrente circa i loro precedenti penali o amministrativi, nonché del giudizio di moralità di dette persone. È stata contestata la compatibilità con la Convenzione EDU dell'ampia discrezionalità dell'autorità di P.S. nel valutare la moralità dei consociati e, soprattutto, nel decidere le sorti dell'attività economica di un soggetto non tanto in conseguenza di un apprezzamento sulla sua moralità, ma su quella dei suoi familiari o delle persone da lui frequentate, creando così una sorta di valutazione de relato. Questioni preliminari per l'ammissibilità del ricorso sono state l'adeguatezza del sindacato giurisdizionale sul provvedimento amministrativo, attribuito alla giurisdizione esclusiva del G.A., e l'esaurimento delle procedure nazionali, che l'Agente del Governo italiano ha negato si fosse verificato in presenza di sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza ha generato due distinte opinioni dissenzienti, alla seconda delle quali ha parzialmente aderito un terzo giudice.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Prima Sezione, Ciccone c. Italia, 5 giugno 2025, n. 21492/17****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, § 1

ABSTRACT*La Corte EDU ha affermato che:*

- **le garanzie dell'equo processo**, offerte dall'art. 6, § 1, della Convenzione, **includono il diritto dell'imputato di interrogare o far interrogare gli esperti**, nominati dal giudice o dalle parti in ragione del loro sapere tecnico;
- il **diritto** in questione deve essere **assicurato** anche nei giudizi di **appello**, ove in questi ultimi si torni a considerare la questione **della colpevolezza dell'imputato, già esclusa in primo grado**;
- il **giudice di appello**, pertanto, **non può**, per ragioni di equità del processo, **dichiarare per la prima volta la colpevolezza dell'imputato senza una valutazione diretta della prova peritale** che si accinge ad interpretare in modo a lui sfavorevole e dopo aver proceduto ad un **nuovo ascolto dell'esperto nel contraddittorio delle parti**.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Seconda Sezione, Bülent Bekdemir c. Turchia, 17 giugno 2025, n. 42881/18****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6

ABSTRACT

Con la sentenza in esame la Corte EDU ha affermato che costituisce **violazione dell'art.6, parr. 1 e 3, lett. c), CEDU, il diniego del diritto dell'imputato ad essere assistito da un avvocato, salvo che sussistano motivi contrari definibili come imperativi**. In assenza di tali motivi, pertanto, occorre procedere ad un vaglio particolarmente rigoroso al fine di **valutare se la restrizione del relativo diritto abbia reso iniquo il processo nella sua interezza o se la violazione sia stata sanata dall'applicazione di necessarie garanzie compensative previste dall'ordinamento nazionale**. La Corte ha quindi ritenuto che l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in assenza del difensore, se poste a base di una sentenza di condanna, integra la violazione del diritto ad un processo equo anche nell'ipotesi in cui tali dichiarazioni siano state oggetto di successiva ritrattazione.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Quinta Sezione, Ravier c. Francia, 19 giugno 2025, n. 32324/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sulla questione relativa alla duplice lesione del **diritto ad un giudizio equo** da parte di un giudice imparziale e del principio della **presunzione di innocenza**, in ragione della **terminologia usata dal Consiglio di Stato francese nel giudizio amministrativo** svoltosi sui medesimi fatti e nei confronti della medesima persona per la quale era stato iniziato un **processo penale**.

Nel caso in esame, la Corte EDU è stata chiamata a verificare se le **espressioni in concreto utilizzate** (“il ricorrente ha compiuto manovre fraudolente al fine di condizionare la regolarità dell’elezione”) potessero essere intese come **capaci di condizionare il giudizio penale** e se le stesse, in misura più radicale, inducessero a ritenere sostanzialmente di natura penale il giudizio amministrativo, anche nella prospettiva del rispetto della presunzione di innocenza, che sarebbe stata incrinata dal tipo di espressioni usate nel **giudizio amministrativo**.

La Corte, in particolare, ha chiarito che l'**autonomia dei giudizi** pone al riparo dal rischio di duplicazione del processo a carico del cittadino e fa salva la presunzione di innocenza in ragione del diverso scopo loro assegnato: la regolarità dell’azione amministrativa generale, in un caso; l’accertamento di una responsabilità penale, nell’altro.

Le espressioni usate dal Consiglio di Stato francese, pertanto, non sono state ritenute lesive del diritto ad avere un processo equo e a beneficiare della presunzione di innocenza.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Quarta Sezione, Manolache c. Romania, 3 giugno 2025, n. 7908/17****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, §§ 1, 3, lett. d)

ABSTRACT

La Corte EDU ha ribadito che il **ribaltamento della decisione assolutoria** sulla base di un **diverso apprezzamento** delle **prove dichiarative decisive** deve necessariamente essere preceduto da una nuova assunzione delle testimonianze. Ha inoltre ritenuto che, in caso di mutamento del collegio giudicante, il **principio di immediatezza** è rispettato mediante l'acquisizione delle trascrizioni soltanto se non sia stata sollevata questione circa la **credibilità dei testimoni**. Nell'ipotesi in cui, invece, sia messa in discussione nel processo l'attendibilità dei testimoni, il principio di immediatezza è rispettato solo se il **mutamento del collegio giudicante** sia **tale da assicurare che la maggioranza dei componenti sia stata presente alla nuova audizione dei testimoni**. Ha pertanto concluso che, nel caso di composizione del **collegio** da parte di **solì due membri**, il mutamento di uno di essi e la conseguente mancata presenza del predetto alla rinnovazione dell'istruttoria non assicura il rispetto del principio di immediatezza e delle garanzie di cui all'art. 6 della Convenzione.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Terza Sezione, Ismailaj e altri c. Albania, 8 luglio 2025, n. 28873/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, § 1

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che, sulla base di un **criterio oggettivo**, sussistono **legittimi dubbi sulla violazione dell'art. 6, § 1, CEDU per difetto di imparzialità del giudice con riferimento alla posizione di un componente del Collegio della Suprema Corte albanese** che ha valutato il ricorso avverso il **provvedimento applicativo della confisca senza condanna di cui alla legge antimafia**, avendo questi, nella **diversa veste di giudice di primo grado**, precedentemente concorso a pronunciare **analogo provvedimento di confisca su beni diversi**, fondato tuttavia sulle risultanze del **medesimo procedimento penale** e sulla soluzione delle **stesse questioni in diritto**.

La Corte ha altresì valorizzato **ulteriori profili**, affermando che la violazione rilevata doveva ritenersi nel caso in esame insuperabile poiché la procedura si era svolta de plano, i nomi dei componenti del Collegio non erano stati comunicati alle parti, il Giudice interessato non aveva ritenuto di astenersi e la questione della sua parzialità non era stata oggetto di confronto nel contraddittorio fra le parti.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Quinta Sezione, Sakkou c. Cipro, 10 luglio 2025, n. 4429/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6

ABSTRACT

La Corte EDU ha **escluso la violazione dell'art. 6, § 1, CEDU** in relazione ad una sentenza di **condanna inflitta per il reato di traffico di sostanze stupefacenti**, fondata sulle dichiarazioni rese da un **coimputato** il quale, a sua volta, aveva collaborato con la polizia rendendo puntuali **dichiarazioni eteroaccusatorie** con le quali, dopo essere stato inserito nello specifico **programma di protezione dei testimoni** previsto dalla normativa nazionale, aveva fornito informazioni su reati precedentemente conosciuti. La Corte ha affermato che tali dichiarazioni dovevano ritenersi **intrinsecamente credibili** anche per l'assenza di effettivi incentivi impropri offerti in cambio delle stesse, ritenendo che un **profilo di non credibilità non poteva essere desunto** – oltre che dall'ammissione al programma medesimo – **dal fatto che, in favore del dichiarante, era stata successivamente emessa un'ordinanza di sospensione relativa alla parte residua della pena detentiva.**

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/20****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, par.1; art. 7

ABSTRACT

La Corte EDU ha **ritenuto sussistente la violazione sia dell'art. 6, par. 1, CEDU**, in relazione alla lesione del diritto ad avere un processo equo (nella raccolta delle prove), sia **dell'art. 7 della Convenzione**, in relazione al diritto di essere puniti solo in base ad una norma incriminatrice speciale, entrata in vigore prima della commissione dei fatti contestati.

Il caso riguardava le **condanne** emesse nei confronti dei ricorrenti **per l'appartenenza ad un'organizzazione terroristica** armata descritta dalle Autorità turche come "Organizzazione terroristica fetullahista/Struttura statale parallela" (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, denominata "FETÖ/PDY"). Le autorità turche, infatti, ritennero che il FETÖ/PDY fosse **responsabile del fallito colpo di Stato** avvenuto in Turchia il **15 luglio 2016**.

I **239 ricorsi** che compongono il caso in esame fanno parte delle **migliaia di ricorsi** proposti dinanzi alla Corte in relazione a **questioni simili** a quelle dedotte nel caso trattato dalla **Grande Camera** della Corte EDU con la sentenza **Yüksel Yalçınkaya c. Turchia (ricorso n. 15669/20)**.

In linea con il citato precedente, **la Corte ha ritenuto** che l'approccio seguito dai **Tribunali turchi** circa la disponibilità e l'uso dell'applicazione di **messaggistica criptata** denominata "**ByLock**" viola il diritto ad una protezione effettiva contro procedimenti, condanne e pene arbitrarie, nonché **il diritto ad un giusto processo**, con riferimento all'affermazione secondo cui **chiunque** avesse **utilizzato** tale applicazione potesse – in linea di principio – essere **condannato**, solo per questo motivo, per **l'appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata**.

La Corte ha sottolineato, in particolare, che **la situazione** che ha portato alla constatazione di una violazione degli artt. 7 e 6, par. 1, CEDU è **aggravata dal fatto di aver interessato un gran numero di persone**, richiedendo l'adozione di una soluzione a livello nazionale, verosimilmente di mutamento dell'orientamento seguito dai tribunali interni. A seguito della citata sentenza Yüksel Yalçınkaya, infatti, **la Corte aveva già notificato al Governo turco 5.000 ricorsi simili**, compresi i 239 del presente caso, avvisandolo che a migliaia si stavano accumulando nei propri archivi.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/24**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6 e 46

ABSTRACT

La Corte EDU ha escluso la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU con riferimento alle specifiche modalità di esecuzione di una precedente sentenza di accertamento della violazione convenzionale da parte della stessa Corte, che aveva ritenuto violato il diritto ad un equo processo nei confronti dei ricorrenti. Nel caso in esame, infatti, le modalità di esecuzione, per effetto di una sentenza emessa dal Tribunale Costituzionale spagnolo, non avevano comportato la riapertura di un nuovo processo, in quanto non richiesto dai ricorrenti, con il conseguente mantenimento della rilevanza del giudicato per l'originaria sentenza di condanna e con la dichiarazione della sua contrarietà rispetto ai principi convenzionali.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, fatte salve le prerogative del Comitato dei Ministri in relazione all'art. 46 CEDU, deve riconoscersi agli Stati membri la discrezionalità nel determinare le modalità di attuazione delle proprie sentenze, atteso che la Convenzione, pur in presenza dell'accertata sussistenza di una violazione del diritto ad un processo equo, non garantisce il diritto alla riapertura del processo, né la dichiarazione di innocenza nel merito del ricorrente.

Conclusivamente, la Corte EDU ha ritenuto non arbitraria la pronuncia resa dall'autorità nazionale nella parte in cui aveva, di fatto, invalidato gli effetti di una sentenza di condanna, senza disporre, tuttavia, l'annullamento della medesima decisione nel merito.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)


AREA PENALE** Corte EDU, Prima Sezione, Tartamella e altri c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 26338/19 e altri****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6, par. 1; art. 7; art. 1 Protocollo n.1 alla Convenzione

ABSTRACT

*La Corte EDU ha ritenuto irricevibili ratione materiae i ricorsi ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, in considerazione della natura **non punitiva del sequestro anticipatorio e della confisca per equivalente del profitto del reato disposta nei confronti dei terzi**, familiari dell'imputato, ritenuti intestatari fittizi dei beni oggetto di ablazione; ha escluso, inoltre, la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, ritenendo che **la possibilità da parte del terzo di promuovere un incidente di esecuzione costituisca un'opportunità ragionevole e sufficiente per contestare adeguatamente la misura della confisca**.*

*La Corte ha, infine, ritenuto sanzionabile, per violazione dell'art. 1 Protocollo n. 1 della Convenzione, la mancata dimostrazione da parte dei tribunali nazionali, **secondo criteri di ragionevolezza e sulla base di elementi oggettivi, che i beni confiscati e intestati a terzi appartenessero in realtà all'imputato**.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6, 37; artt. 135, 136 e 138 codice di procedura penale turco; art. 31 della legge n. 3842 del 18 novembre 1992.

ABSTRACT

*La Corte Edu, pronunciandosi sul ricorso proposto da un cittadino turco detenuto in esecuzione di una **condanna alla pena dell'ergastolo**, ha affermato che: 1) solo in circostanze del tutto eccezionali, può ritenersi che un determinato processo non sia stato pregiudicato dalla restrizione del **diritto dell'accusato di essere assistito da un avvocato**; 2) la **mancata comparizione dei testimoni al processo, priva di alcuna valida ragione**, unitamente all'utilizzo delle loro dichiarazioni per condannare il ricorrente all'ergastolo in difetto delle necessarie garanzie procedurali per consentirgli di contestare l'affidabilità e la veridicità di tali dichiarazioni, **compromette irrimediabilmente l'equità complessiva del processo penale**.*

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 Corte EDU, Quarta Sezione, Stephan Kucera c. Austria, 9 dicembre 2025, n. 13810/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 6 §§ 1 e 3

ABSTRACT

La Corte EDU ha **escluso la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3, CEDU** in relazione alla prospettata **lesione** del diritto ad un **equo processo** in rapporto allo svolgimento dell'**udienza pubblica** con modalità **telematica** in pendenza di emergenza **COVID-19**. Nello specifico, il diritto alla **partecipazione del pubblico** e la **conversazione privata fra avvocato ed assistito** sono stati **assicurati**, in giusta ponderazione e **bilanciamento** con l'**emergenza COVID-19**. Il caso riguardava un **procedimento** giudiziario amministrativo di impugnazione di una **sanzione amministrativa** svoltosi tramite **collegamento video**.

La Corte EDU, **all'unanimità**, bilanciando gli opposti interessi e l'emergenza pandemica, ha ritenuto **non sussistenti** le lamentate **violazioni all'equo processo ed efficace difesa**, essendo stato **assicurato** - in linea di principio - il diritto del **pubblico a partecipare** all'udienza da remoto e la possibilità dell'**assistito di interloquire con il proprio legale** officiato in **forma riservata** tramite collegamento audio video.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Quinta Sezione, Nejjar contro Svizzera, 11 dicembre 2025, n. 9087/18****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 6 § 1

ABSTRACT

La Corte EDU, decidendo all'unanimità, ha ritenuto sussistente la **violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione** nei confronti della cittadina marocchina Fatiha Nejjar, condannando la Confederazione elvetica al versamento in suo favore della somma di euro 4.800,00, per essere stata la Nejjar limitata nel suo **diritto all'accesso a un tribunale in sede di opposizione a decreto penale di condanna** emesso dal pubblico ministero, attraverso un'interpretazione dell'art. 356, comma 4, del codice di procedura penale elvetico secondo cui va considerata rinunziata l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso dal pubblico ministero nel caso in cui l'opponente sia **assente ingiustificato alla relativa udienza** davanti al giudice di primo grado: una soluzione interpretativa, questa, che la Corte ha ritenuto nel caso concreto sproporzionata rispetto allo **scopo della norma**.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE – **Corte EDU, Prima Sezione, Italgomme s.r.l. e altri c. Italia, 6 febbraio 2025, n. 36617/2018**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Prima Sezione, Niort c. Italia, 27 marzo 2025, n. 4217/23**
→ *si veda sub CEDU, art. 3*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Terza Sezione, Avagyan c. Russia, del 29 aprile 2025, n. 36911/20**
→ *si veda sub CEDU, art. 10*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Quarta Sezione, Spiteri c. Malta, 13 maggio 2025, n. 37055/22**
→ *si veda sub CEDU, art. 5*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21**
→ *si veda sub CEDU, Prot. n. 1, art 1*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*

CEDU, articolo 7 – Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

AREA PENALE

 Corte EDU, Quarta Sezione, **Badescu e altri c. Romania**, 15 aprile 2025, n. 22198/18



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 7

ABSTRACT

*La Corte EDU, decidendo all'unanimità, ha escluso la violazione dell'art. 7 CEDU nei confronti di **tre giudici** della Corte di appello di Bucarest, i quali erano stati condannati per il **reato di abuso di ufficio** per la pronuncia di una sentenza in cui avevano riconosciuto la violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione ad una condanna per reati finanziari intervenuta dopo l'emissione di una sentenza di non luogo procedere. In particolare, la Corte ha riconosciuto che la **norma incriminatrice interna**, benché formulata in termini generali, rispondeva, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza nazionale all'epoca dei fatti, ai **requisiti di accessibilità e prevedibilità della base legale** e che la condanna per il reato di abuso di ufficio non comportava alcuna violazione della **garanzia di indipendenza della magistratura**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Prima Sezione, Casamonica c. Italia, 2 ottobre 2025, n. 21670/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 7

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che l'**interpretazione data dal giudice italiano alla fattispecie di reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.** nel senso di ricomprendervi anche le cd. «**nuove mafie**», sviluppata dopo la commissione dei fatti attribuiti al ricorrente, deve ritenersi **prevedibile ai sensi dell'art. 7 della Convenzione**, essendo ragionevole in termini di diritto interno e coerente con l'essenza del reato.

Conseguentemente, la Corte, pronunciandosi all'unanimità, ha dichiarato manifestamente infondato e **inammissibile il ricorso**, escludendo la configurabilità della violazione convenzionale.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/13



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 7 CEDU; Art. 1, Prot. 1, CEDU

ABSTRACT

Con la sentenza in esame la Prima Sezione della Corte EDU ha deciso i ricorsi proposti da due gruppi di ricorrenti per violazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU in relazione al reato di **lottizzazione abusiva**. I ricorrenti del primo gruppo, proprietari dei terreni lottizzati e autori dei reati edilizi, hanno lamentato la violazione dell'art. 7 CEDU sotto due profili: il primo, perché il reato di lottizzazione abusiva non era prevedibile, in quanto le norme edilizie e le prescrizioni urbanistiche erano vaghe, era stato rilasciato il permesso a costruire, i consulenti avevano espresso opinioni divergenti nel corso del processo; il secondo, perché era stata disposta la **confisca dei beni**, nonostante il **proscioglimento per prescrizione**.

La Corte, pronunciandosi all'unanimità, **ha escluso la violazione dell'art. 7** perché i giudici nazionali hanno accertato la realizzazione di fabbricati in "zona bianca", ossia senza destinazione urbanistica definibile, ai sensi della legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c. (norma successivamente riprodotta nell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001) e in violazione delle prescrizioni delle licenze edilizie: circostanze, queste, non confutate dagli interessati. La violazione dell'art. 7 è stata parimenti esclusa sotto il profilo della confisca, perché i ricorrenti si sono difesi nel processo, i giudici nazionali hanno accertato la lottizzazione abusiva e, secondo l'orientamento all'epoca maggioritario, la confisca era applicabile indipendentemente dalla condanna penale.

I ricorrenti del secondo gruppo, **terzi acquirenti**, hanno lamentato che non era prevedibile la misura della **confisca**, la quale, per giunta, era stata **disposta in assenza di condanna**.

Al riguardo, la Corte ha ritenuto **integrata la violazione dell'art. 7** perché i terzi acquirenti degli immobili abusivi, pur non avendo partecipato al processo, sono stati "sostanzialmente" condannati per la condizione di mala fede in cui versavano.

Secondo la Corte, tale **accertamento nell'ambito dell'incidente di esecuzione, svolto a posteriori rispetto al processo penale** nei confronti degli autori del reato, non soddisfa l'esigenza di garantire lo Stato di diritto e la fiducia dei singoli nel sistema giudiziario, né quella di evitare una situazione di impunità dei responsabili dell'infrazione. Nulla osta a che le autorità nazionali perseguano penalmente gli acquirenti di mala fede, insieme o separatamente dagli autori del reato di lottizzazione, ma ciò deve avvenire pur sempre in seguito a un processo penale che porti alla condanna e all'irrogazione della sanzione, o che ricorrano a strumenti di natura non penale per ristabilire l'ordine violato della pianificazione urbanistica, come, a esempio, l'ordine di demolizione.

I ricorrenti di entrambi i gruppi hanno infine lamentato il **difetto di proporzionalità** perché la confisca ha avuto a oggetto **tutti i terreni e non solo quelli abusivamente edificati**.

La Corte EDU ha riconosciuto per entrambi la **violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU**.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Quarta Sezione, Italmoda Mariano Previti e altri c. Paesi Bassi, 16 ottobre 2025, n. 16395/18**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 7 CEDU;

art. 49 CDFUE;

art. 17, comma 3, direttiva UE 77/388

ABSTRACT

Le sanzioni previste dalla normativa IVA nel caso di fraudolento mancato addebito di IVA in cessioni intra UE (rivelatisi fatti di frode, in quanto i beni erano ceduti a soggetti inesistenti - c.d. "missing traders" - e da questi successivamente ancora rivenduti a soggetti esistenti che sapevano o avrebbero dovuto sapere di essere coinvolti in una frode) non costituiscono sanzioni penali secondo i c.d. "criteri Engels", ma naturale conseguenza di un comportamento illecito, non consentito dalla c.d. sesta direttiva IVA.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

 Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Seconda Sezione, Demirhan ed altri c. Turchia, 22 luglio 2025, n. 1595/20**
→ si veda sub CEDU, art. 6

CEDU, articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Prima Sezione, Italgomme s.r.l. e altri c. Italia, 6 febbraio 2025, n. 36617/18**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 6, § 1, e artt. 8, 41 e 46

ABSTRACT

La Corte EDU si è occupata di una vicenda italiana, concernente l'accesso ai locali commerciali, alle sedi legali o ai locali adibiti all'attività professionale di alcuni contribuenti da parte di funzionari o agenti della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate al fine di valutare il rispetto degli obblighi fiscali degli interessati, in forza di autorizzazioni rilasciate dal responsabile locale dell'Agenzia delle Entrate o da quello della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973. La detta Corte ha ritenuto, valutate tutte le circostanze del caso concreto, che il sistema di garanzie (ricorso al giudice tributario e al tribunale civile e reclamo al Garante del Contribuente) previsto dall'ordinamento italiano nell'eventualità che tale accesso fosse in qualche maniera avvenuto illegittimamente, essendo fondato principalmente sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, non equivaleva a un ricorso giurisdizionale ex post atto a tutelare il contribuente.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE** Corte EDU, Terza Sezione, Farhad Mehdiyev c. Azerbaijan, 18 marzo 2025, n. 36057/18****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 8, 35 e 37

ABSTRACT

La Corte EDU, decidendo all'unanimità, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU nei confronti del cittadino azero Farhad Sovet Oglu Mehdiyev, esercente l'attività professionale di avvocato, e ha condannato l'Azerbaijan per indebita ingerenza nella sua vita privata, consistente nella radiazione dall'albo professionale solo pochi giorni dopo la sua riammissione all'Ordine degli avvocati, a causa del mancato pagamento delle quote associative per un periodo in cui egli era stato membro di tale ordine professionale, trattandosi di un'ingerenza non rispettosa del criterio della prevedibilità e del requisito della "qualità della legge" ai sensi dell'art. 8, par. 2, della Convenzione.

La Corte si è inoltre pronunciata sulla eccezione di irricevibilità della domanda per violazione del termine di presentazione entro sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva di cui all'art. 35, par. 1, CEDU, ribadendo che tale regola deve essere interpretata nel senso che, quando il ricorrente ha diritto alla notifica automatica di una copia della decisione interna definitiva, l'oggetto e lo scopo della norma convenzionale sono meglio tutelati computando il periodo dei sei mesi a decorrere dalla data di notifica della copia della decisione scritta, indipendentemente dal fatto che tale decisione sia stata precedentemente pronunciata in forma orale.

Nell'ipotesi in cui il diritto interno non preveda la notifica della decisione, la Corte ritiene invece opportuno considerare ai fini della decorrenza del termine la data in cui la decisione è stata resa definitiva, ovvero il momento in cui le parti sono state in grado di conoscerne definitivamente il contenuto.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**Corte EDU, Quarta Sezione, N.S. c. Regno Unito, 25 marzo 2025, n. 38134/20****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 8, §§ 1 e 2, e art. 35, § 1.

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che non sussiste la violazione dell'art. 8 della CEDU nella vicenda che ha riguardato la ricorrente, donna affetta da disturbi psichici diagnosticati come "disturbo bipolare", e il più piccolo dei suoi due figli, per il quale erano intervenuti, dapprima, il collocamento in vista dell'adozione e, poi, l'adozione senza il consenso del genitore biologico, con interruzione dei rapporti con lo stesso. La Corte ha riconosciuto che l'adozione del figlio senza il consenso del genitore biologico configura un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare di quest'ultimo, come riconosciuto dall'art. 8 § 1 della Convenzione, ma ha ritenuto la misura, oltre che legittima, necessaria in una società democratica, conformemente alla previsione dell'art. 8 § 2.

Dopo avere ricostruito le due fasi che, secondo la legislazione nazionale, avevano scandito il procedimento per l'adozione senza il consenso del genitore biologico, con interruzione del legame con quest'ultimo e creazione di un legame giuridico esclusivamente con la famiglia adottiva, la Corte ha dato atto che l'ordine di collocamento, adottato nel 2016 nell'ambito della prima fase e con cui il figlio era stato allontanato dalla madre e collocato in affidamento pre-adottivo, non era stato contestato dal genitore biologico avanti alla medesima Corte EDU e che oggetto del ricorso era la (sola) decisione finale sull'adozione adottata nel 2019. Ciò posto, la Corte ha richiamato i principi generali in tema di misure adottate per l'attuazione del benessere del bambino, quale criterio preminente alla luce del quale esaminare le concrete circostanze del caso in esame, come espressi nella propria giurisprudenza, e ha affermato che i legami familiari possono essere recisi solo in casi eccezionali e dopo avere posto in essere le possibili misure volte a favorire il superamento delle difficoltà relazionali e la riunificazione della famiglia, previo coinvolgimento delle persone interessate e secondo il parametro della minore incisione dei diritti.

La Corte ha riconosciuto, inoltre, che l'apprezzamento delle circostanze doveva essere condotto con riferimento al momento in cui l'adozione era disposta e che, rispetto a tale valutazione, il giudice nazionale aveva il vantaggio del contatto diretto con le circostanze di fatto e le persone coinvolte. In questo quadro interpretativo, la Corte ha considerato che l'adozione era l'unica misura idonea a realizzare l'interesse del figlio che, durante i quasi tre anni di affidamento preadottivo, nel corso dei quali la madre non aveva avuto con lui contatti né aveva assunto iniziative per averne, aveva sviluppato un legame affettivo stabile con la famiglia affidataria. Ancora, la Corte ha rimarcato che la ricorrente aveva avuto la possibilità di partecipare alla procedura di adozione, proponendo appello anche fuori termine sia contro il provvedimento di collocamento sia avverso quello di adozione e che i giudici nazionali avevano assunto la decisione previo rinnovo della valutazione psicologica della madre e di quella personale e sociale del minore. Detti giudici avevano considerato, altresì, tutte le deduzioni della ricorrente e motivatamente escluso la praticabilità di altre soluzioni, come quella della tutela speciale ("special guardianship order"),

valutando, per un verso, che, in quanto misura destinata a durare fino al compimento della maggiore età di Y, comportante il mantenimento dei legami biologici, avrebbe causato difficoltà di gestione, attesa l'espressa volontà della madre di essere più partecipe nella vita del figlio, e considerando, per altro verso, che siffatta misura non era compatibile con il bisogno espresso dal minore Y di godere di stabilità e di avere un solo genitore che potesse "rivendicarlo legalmente ed emotivamente".

Le considerazioni sin qui richiamate hanno portato la Corte Edu a ritenere che non vi fosse stata la prospettata violazione dell'art. 8 Cedu.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 Corte EDU, Grande Camera, *Ships Waste Oil Collector B.V. e altri c. Paesi Bassi*, 1° aprile 2025, nn. 2799/16, 2800/16, 3124/16 e 3205/16



RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI

Artt. 8, 13 CEDU.

ABSTRACT

*La Grande Camera della Corte EDU ha esaminato i ricorsi proposti da sei società olandesi che lamentavano la violazione delle garanzie previste dagli artt. 8 e 13 CEDU in relazione alla **trasmissione dall'autorità giudiziaria (pubblico ministero) ad un'autorità amministrativa** (l'autorità garante della concorrenza) delle risultanze di **intercettazioni telefoniche legittimamente disposte dal giudice nell'ambito di un procedimento penale**. All'esito dell'indagine condotta in sede amministrativa, l'Autorità garante della concorrenza aveva condannato le predette società a **sanzioni amministrative pecuniarie di rilevante entità**, ritenendo, sulla base delle risultanze delle intercettazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria, che fossero emerse prove di condotte anticoncorrenziali. Dinanzi alla Corte EDU le società ricorrenti non hanno posto in discussione la legittimità dell'acquisizione dei dati delle intercettazioni nell'ambito del procedimento penale, ma hanno contestato la loro **utilizzabilità nell'ambito delle indagini svolte dall'Autorità garante della concorrenza** sostenendo, in particolare, che gli atti di trasmissione delle intercettazioni da parte dell'autorità giudiziaria erano privi di base legale, non erano prevedibili secondo l'ordinamento olandese e non rispettavano il principio della proporzionalità.*

*La Grande Camera della Corte EDU ha escluso, a maggioranza dei suoi componenti, **la violazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione** in relazione alla trasmissione dall'autorità giudiziaria (pubblico ministero) ad un'autorità amministrativa (l'autorità garante della concorrenza) delle risultanze di intercettazioni telefoniche legittimamente disposte dal giudice nell'ambito di un procedimento penale, perché ha verificato il rispetto delle seguenti garanzie minime: 1) la trasmissione di materiale intercettato oltre il contesto penale originario che ha dato luogo alla sua captazione deve essere limitata ai dati che sono stati raccolti in modo conforme alla Convenzione; 2) le circostanze in cui tale trasmissione può aver luogo devono essere indicate chiaramente nel diritto interno; 3) la legge deve prevedere **garanzie relative all'esame, alla conservazione, all'uso, alla successiva circolazione e alla distruzione dei dati trasmessi**; 4) la trasmissione e l'uso dei dati intercettati per uno scopo che esula dal contesto penale in cui è avvenuta la loro raccolta devono essere soggetti ad un **effettivo riesame da parte di un organo giurisdizionale**; 5) nella valutazione del **requisito della "necessità" della trasmissione dei dati in una società democratica**, si devono tenere in considerazione la natura dei dati, l'importanza dello scopo perseguito dalla loro trasmissione, le conseguenze che ne derivano per la persona interessata, nonché la qualità delle procedure di autorizzazione e l'efficacia dei rimedi disponibili.*

La Corte, in particolare, ha ritenuto che nella vicenda in esame il diritto interno definiva con sufficiente chiarezza le circostanze in cui poteva essere autorizzata la trasmissione a un'altra autorità di materiale legalmente

*intercettato e che la possibilità di attivare un pieno **controllo giurisdizionale ex post** era **sufficiente a compensare la mancanza di una motivazione preventiva da parte di un organo indipendente.***

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Prima Sezione, Kavecansky c. Slovacchia, 29 aprile 2025, n. 49617/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 8

ABSTRACT

*La Corte EDU ha affermato che nella nozione di domicilio rilevante in ordine alla tutela apprestata dall'art. 8 CEDU rientrano anche i locali adibiti all'esercizio della propria attività professionale. In relazione ai limiti dell'interferenza dell'autorità pubblica nel diritto al rispetto del proprio domicilio, la Corte ha ritenuto, pertanto, che integra una **violazione della garanzia prevista dall'art. 8, par. 2, CEDU la previsione di una norma nazionale che consenta di effettuare una perquisizione in assenza di previo mandato da parte dell'autorità giudiziaria ovvero di un controllo 'ex post' da parte della medesima**. Secondo la Corte, in particolare, non soddisfa le esigenze di tutela poste da tale disposizione l'affidamento del controllo, preventivo o successivo, **in capo al pubblico ministero** quando il suo status, secondo la normativa nazionale, non sia connotato **da adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità**.*

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE E PENALE

Corte EDU, Prima Sezione, L.F. e altri c. Italia, 6 maggio 2025, n. 52854/18



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 2 e 8

ABSTRACT

La Corte EDU ha accertato **la violazione dell'art. 8 CEDU nel suo aspetto sostanziale**, sotto il profilo del mancato assolvimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie a garantire l'effettiva tutela del **diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata** nell'arco temporale compreso tra il 2008 e il 2016, in relazione al **grave inquinamento ambientale causato dall'esercizio di una fonderia** nella valle dell'Irno in Campania. La Corte ha ritenuto, in particolare, che i ricorrenti residenti entro sei chilometri dall'impianto produttivo erano più vulnerabili alle malattie a causa dell'esposizione all'inquinamento ambientale ed ha escluso che sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti anche a seguito delle misure adottate dopo il 2016, intese a ridurre gli **effetti nocivi dell'attività**, della quale era stata **autorizzata la prosecuzione senza tener conto delle conseguenze pregiudizievoli già causate alla popolazione** per effetto della protratta esposizione a fattori inquinanti.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/14****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 8, art.13

ABSTRACT*La Corte Edu ha ritenuto:*

- che la detenzione implica una fisiologica restrizione dei diritti fondamentali;
- che il **regime carcerario previsto dall'art. 41-bis ord. penit.** è legittimo, ove giustificato dalla **necessità di recidere i rapporti dei detenuti con le organizzazioni mafiose;**
- che il **diritto alla corrispondenza** può essere compreso se tale **ingerenza** risulta **necessaria in una società democratica e proporzionata** a tale necessità;
- che la necessità e la proporzionalità dell'ingerenza devono essere evincibili dalla **motivazione** dei provvedimenti;
- che la **limitazione del diritto di corrispondenza**, prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 18-ter della legge sull'amministrazione penitenziaria, è **"ulteriore" rispetto alle generali limitazioni derivanti dall'applicazione del regime previsto dall'art. 41-bis** – il quale prevede il mero "controllo" della corrispondenza – sicché non può essere giustificata facendo riferimento al contenuto del provvedimento che prescrive il c.d. "carcere duro", ma **deve indicare le specifiche ragioni poste a sostegno dell'ulteriore compressione dei diritti del detenuto.**

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, artt. 8 e 10

ABSTRACT

La Corte EDU ha ritenuto che la pubblicazione non consensuale di stralci di conversazioni telefoniche intercorse tra la ricorrente e suo padre, legittimamente intercettate nell'ambito di un procedimento penale instaurato contro quest'ultimo, uomo politico francese, per i reati di peculato e di illecito finanziamento della campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy, durante la cui presidenza l'indagato aveva ricoperto la carica di Ministro dell'Interno, non costituisse violazione dell'art. 8 della Convenzione; ciò, sul rilievo che, pur avendo la detta pubblicazione integrato una ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto della vita privata, tuttavia, alla stregua dell'accertamento operato dai giudici nazionali, essa ingerenza risultava giustificata, nella fattispecie, dal diritto del pubblico all'informazione, risultando un corretto bilanciamento tra il diritto della ricorrente al rispetto della propria vita privata, tutelato dall'art. 8 della Convenzione, e il diritto della controparte (l'editore del giornale e i giornalisti) alla libertà di espressione, garantito dall'art. 10 della Convenzione medesima. Ai fini del detto bilanciamento, i giudici nazionali avevano correttamente tenuto conto dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in particolare: a) del contributo della pubblicazione a un dibattito di interesse generale (l'articolo recava informazioni di interesse generale inerenti ai rapporti tra il padre della ricorrente e altri esponenti della sua stessa parte politica, in seguito alla rivelazione dei procedimenti giudiziari in corso, i quali riguardavano atti commessi dall'indagato nell'esercizio delle funzioni svolte come Capo di gabinetto presso il Ministero dell'Interno, mentre le conversazioni pubblicate erano state tratte da intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sul possibile finanziamento libico della campagna presidenziale del 2007); b) la notorietà della persona interessata (sebbene la ricorrente, a differenza del padre, non fosse una figura pubblica né fosse nota al grande pubblico, tuttavia, essa era stata considerata dai Tribunali nazionali non come "terza persona insignificante", bensì come figlia di un uomo politico che aveva ricoperto una carica al più alto livello dello Stato, sicché la rilevazione della sua identità, in quanto interlocutrice del padre, personaggio pubblico, avrebbe consentito di comprendere "l'intimità, la spontaneità e la sincerità delle sue dichiarazioni"); c) lo scopo, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione (sebbene l'articolo riportasse conversazioni intime tra il padre e la figlia e, quindi, rendesse informazioni di carattere personale riguardanti la ricorrente, tuttavia, la pubblicazione aveva principalmente l'obiettivo di fare luce, attraverso le informazioni fornite dal padre, sui rapporti tra quest'ultimo e i politici del suo entourage a seguito delle rivelazioni relative al caso del finanziamento della campagna presidenziale del 2007). Stante il corretto bilanciamento dei diversi interessi in gioco, l'ingerenza nella vita privata era giustificata dall'esigenza di tutela della libertà di informazione, con conseguente insussistenza della dedotta violazione dell'art. 8 CEDU.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE** Corte EDU, Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art 8

Protocollo n. 1, art. 1

ABSTRACT

Un costruttore ottiene il permesso di costruire un edificio alto sei piani così vicino all'appartamento della ricorrente da privarla di luce e ventilazione. Nel giudizio civile la domanda di modifica del progetto e di riconoscimento di un indennizzo viene respinta in primo grado, quanto al costruttore, perché egli aveva venduto gli appartamenti a terzi, e, quanto alla Città di Belgrado, perché non era proprietaria del bene. In appello, il costruttore viene condannato ad un risarcimento. La Corte di cassazione riforma la decisione di secondo grado, rigettando la domanda anche nei confronti del costruttore e affermando che il deprezzamento di valore del bene della danneggiata non era particolarmente grave, considerato il contesto urbano in cui gli immobili erano collocati. Viene allegata la violazione dell'art. 8 della Convenzione, perché le decisioni delle Corti nazionali non avrebbero adeguatamente considerato le valutazioni peritali, che avevano stimato il deprezzamento nella misura del 20%, ed avevano ignorato l'impatto del danno sulla vita della danneggiata, e dell'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione, perché, nonostante fossero state accertate alcune irregolarità nella procedura di rilascio del permesso di costruire del nuovo edificio, nessun indennizzo era stato riconosciuto alla medesima danneggiata.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6, 8 e 37, § 1

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che sussisteva la violazione dell'art. 8 della CEDU nella vicenda che ha riguardato il ricorrente, militare di professione, che aveva agito per far accertare la paternità biologica dei due figli nati durante la relazione avuta con una donna sposata, giudice professionale, che, insieme al marito, aveva posto in essere numerose iniziative processuali per ritardare il procedimento giudiziario, impugnando la nomina dei curatori speciali dei minori, ricusando esperti e giudici, non accompagnando i figli all'esame disposto dal giudice, sottraendosi al test del Dna e impedendo, nell'ambito della regolamentazione giudiziale disposta a seguito di specifica domanda, gli incontri dei figli con il padre biologico.

La Corte EDU, dopo avere respinto la domanda unilaterale del Governo polacco ricevuta nel febbraio 2024 di cancellazione della domanda dal ruolo della Corte ai sensi dell'art. 37, §1 della Convenzione, non accettata dal ricorrente, sulla scorta della natura delle questioni poste - ossia l'accesso del padre biologico nei procedimenti di contestazione della presunzione di paternità del marito della madre - e ricostruite le circostanze concrete che hanno scandito l'intera vicenda, ha stigmatizzato la totale assenza di coinvolgimento del ricorrente nel procedimento giudiziario di contestazione della presunzione di paternità in capo al marito della madre e la mancanza, nella legge e nella prassi interne, di qualsiasi termine entro cui il pubblico ministero debba decidere se avviare un procedimento di contestazione della presunzione legale di paternità. In questo contesto, la Corte ha attribuito importanza al fatto che fossero trascorsi più di due anni dal momento nel quale il ricorrente aveva chiesto al pubblico ministero di contestare la paternità di B.N. (marito della madre dei suoi figli) fino alla decisione di avviare il procedimento. Inoltre, la Corte ha criticato l'estrema lentezza dei procedimenti di contestazione della presunzione di paternità e l'apparente insussistenza di qualsiasi azione correttiva da parte delle autorità nazionali. La Corte EDU ha rilevato che, di conseguenza, la via legale attraverso cui il ricorrente avrebbe potuto ottenere il riconoscimento della propria paternità sui figli - qualora la presunzione a favore del marito della madre fosse stata confutata - era stata di fatto estinta. Infine, con riferimento ai procedimenti giudiziari relativi alla regolamentazione dei contatti del ricorrente con i figli, sia con riguardo alla fase di cognizione che a quella di esecuzione, la Corte EDU ha considerato che le autorità nazionali non erano state in grado di regolarli in modo tempestivo né di garantirne l'esecuzione in alcun modo. La Corte ha, quindi, concluso che, pur tenendo conto del margine di apprezzamento lasciato allo Stato, al ricorrente non era stato garantito il rispetto della vita familiare al quale aveva diritto ex art. 8 della Convenzione, riconoscendogli un danno non patrimoniale equitativamente liquidato in € 20.000,00, oltre eventuali tasse applicabili.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**Corte EDU, Prima Sezione, X. c. Italia, 9 ottobre 2025, n. 42247/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 8

ABSTRACT

La Corte EDU ha esaminato il ricorso proposto da un cittadino italiano minore d'età, nato in Italia, che aveva dedotto la violazione dell'art. 8 CEDU in conseguenza dell'annullamento parziale dell'atto di nascita, dopo cinque anni dalla sua formazione, nella parte in cui recava l'indicazione, quale genitore, della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, aveva fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) all'estero, ove era consentita. La menzionata Corte, pur tenendo conto dell'intervento in Italia della sentenza n. 68/2025 della Corte cost., ha ribadito l'orientamento già espresso in precedenti pronunce, oltre che nel parere reso nel 2019 (Parere consultivo n. P16-2018-001), secondo il quale il diritto al rispetto della vita privata del minore nato a seguito di procreazione medicalmente assistita implicava che fosse riconosciuta la filiazione tra minore e genitore intenzionale, con la precisazione che il singolo Stato contraente conservava la propria discrezionalità sui mezzi da impiegare a tal fine, tanto che anche una procedura di adozione poteva rispondere a questa necessità, purché le condizioni fossero adeguate e le modalità previste consentissero una decisione rapida, in modo tale da evitare che il minore rimanesse a lungo in una situazione di incertezza giuridica riguardo a siffatto legame.

La stessa Corte ha conseguentemente escluso che, nella fattispecie esaminata, vi fosse stata violazione da parte dello Stato italiano dell'obbligo di garantire al minore ricorrente l'effettivo rispetto della sua vita privata, poiché la mancata rapida costituzione di un legame giuridico con la madre intenzionale era stata determinata dalla scelta delle due donne di non ricorrere all'adozione in casi particolari, neppure a seguito dell'annullamento parziale dell'atto di nascita da parte del Tribunale, comunque consentita dall'ordinamento italiano. La medesima Corte ha, poi, negato anche la violazione del diritto al rispetto della vita familiare del minore ad opera dello Stato italiano, atteso che non risultavano ostacoli reali e pratici allo svolgimento della vita familiare dello stesso a seguito del parziale annullamento dell'atto di nascita.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Prima Sezione, Ayala Flores c. Italia, 23 ottobre 2025, n. 16083/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 8

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sulla decisione, adottata dall'autorità giudiziaria italiana, di consentire l'esecuzione dell'**ordine di demolizione di un immobile** costruito dalla persona interessata, che vi ha fissato il proprio domicilio senza la prevista autorizzazione, su un'**area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed a rischio sismico**, a distanza di oltre quindici anni dal passaggio in giudicato della sentenza contenente la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria.

La Corte, al riguardo, ha escluso la violazione dell'art. 8 CEDU ribadendo che, nel **bilanciamento tra il diritto all'abitazione** tutelato dalla richiamata disposizione convenzionale **e quello della collettività all'ordinata regolamentazione dell'attività edilizia**, alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente ed alla prevenzione del pericolo di eventi tellurici, le autorità nazionali sono tenute al rispetto della **proporzionalità della misura**, che deve essere vagliata tenendo conto, tra l'altro, dell'**illegalità del manufatto**, del coefficiente di partecipazione psichica dell'autore, della protrazione dell'abuso, della sua eventuale commissione in stato di necessità, della sussistenza di alternative abitative, mentre **non assume rilevanza decisiva il decorso di un consistente lasso temporale tra l'emissione dell'ordine di demolizione e l'avvio delle procedure finalizzate alla sua esecuzione**.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**Corte EDU, Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/22****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 8 e 10

ABSTRACT

La Corte EDU ha **escluso la violazione dell'art. 8, par. 1, CEDU** in relazione alla prospettata lesione della reputazione della **medico legale** incaricata dal **Tribunale di sorveglianza** di valutare **le condizioni di salute di un detenuto**, appartenente all'organizzazione terroristica ETA, condannato per omicidio e sequestro di persona, onde verificare se la grave patologia da cui l'uomo era affetto rendesse le sue condizioni incompatibili con il regime carcerario.

La liberazione condizionale che ne era seguita aveva suscitato grande interesse nei mass media e nell'opinione pubblica. In un **articolo apparso su un quotidiano a diffusione nazionale**, infatti, si affermava che **la medico legale non aveva visitato il detenuto** e che aveva redatto la relazione solo esaminando la documentazione a disposizione, nonostante un **provvedimento del Giudice procedente avesse indicato la necessità della visita**. Gli accertamenti seguiti alle iniziative giudiziarie della medico legale avevano condotto a ritenere, tuttavia, che tale provvedimento – integrativo di quello con cui era stato conferito l'incarico – non era **mai stato comunicato alla ricorrente**, la quale, quindi, non era venuta a conoscenza della disposizione relativa alla visita del detenuto oltre che all'esame della relativa documentazione.

La Corte EDU, **a maggioranza**, pur valutando negativamente il fatto che l'articolo non avesse precisato che la circostanza relativa alla effettiva **comunicazione** del provvedimento alla ricorrente era **incerta**, ha **escluso la violazione convenzionale** perché il giornalista aveva diligentemente verificato la notizia, facendo affidamento su **fonti qualificate**, quali erano il comunicato stampa dell'autorità giudiziaria e il provvedimento integrativo, comunque indirizzato all'Istituto di medicina legale di cui faceva parte la ricorrente.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**Corte EDU, Prima Sezione, A. R. c. Polonia, 13 novembre 2025, n. 6030/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU artt. 3 e 8

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sulla domanda di una cittadina polacca che, a seguito dello stato di incertezza derivante dalla ritardata pubblicazione della decisione della Corte costituzionale polacca, che aveva dichiarato incostituzionale la norma di diritto interno che consentiva l'interruzione della gravidanza per gravi malformazioni fetali, aveva dovuto ricorrere all'aborto all'estero, sostenendo i costi della trasferta e del trattamento sanitario. La domanda è stata ritenuta ammissibile, pur in assenza del preventivo esperimento dei rimedi di diritto interno indicati dal Governo polacco, a cagione della loro evidente inefficacia, ed ancorché la ricorrente non avesse documentato di avere preventivamente ottenuto un appuntamento per la pratica dell'aborto in patria, poi disdetto a causa del mutato quadro normativo, ma soltanto allegato di non avere avuto certezza di potere ricorrere alla pratica sanitaria suindicata nel proprio Paese. Secondo la Corte, pur se non tutte le regolamentazioni dell'accesso all'aborto integravano una lesione del diritto alla vita privata della donna che intendesse ricorrervi, la condizione di oggettiva incertezza creatasi a causa della ritardata pubblicazione della decisione della Corte costituzionale polacca aveva costituito, nel caso di specie, interferenza illecita con il diritto alla vita privata dell'interessata, con conseguente violazione dell'art. 8 della CEDU. La Corte EDU ha fondato la sua decisione, altresì, sulle conclusioni alle quali era giunta nella sentenza M.L. v. Poland, n. 40119/21, 14 dicembre 2023, con cui aveva ritenuto, in un caso simile, per quanto riguarda la composizione della Corte costituzionale polacca, che l'ingerenza nei diritti della parte ricorrente in quella causa non fosse «conforme alla legge» ai sensi dell'art. 8 della Convenzione, in quanto non era stata adottata da «un tribunale istituito dalla legge» (ibid., §§ 174-75). La Corte EDU ha ritenuto, quindi, che tali conclusioni relative alla compatibilità dell'organo che aveva emesso la sentenza con i principi dello Stato di diritto fossero rilevanti anche nella presente vicenda.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 Corte EDU, Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU artt. 8 e 14; artt. 1 e 4 della Carta sociale europea del 1961 e 1 del Protocollo addizionale del 1988; art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt. 17 e 24 della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; artt. 14 e 25 della Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne attraverso meccanismi di trasparenza e applicazione delle retribuzioni; art. 2 della Convenzione OIL n. 100/1951; art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani ⁽¹⁾; art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne ⁽²⁾.

ABSTRACT

Dopo avere premesso che la vita privata può essere pregiudicata, nelle controversie in materia di lavoro, da licenziamenti come da altre misure analogamente sfavorevoli e che la violazione dell'art. 8 della Convenzione sussiste ogni qualvolta sia mancata la tutela, da parte delle autorità nazionali, della sfera privata del ricorrente dalle ingerenze del datore di lavoro, la Corte EDU ritiene, in una vicenda che vede coinvolto lo Stato spagnolo, che, a fronte di diversi interessi contrastanti - da un lato, il diritto della ricorrente a non essere discriminata in base al sesso nel contesto lavorativo e il suo diritto di intraprendere le azioni necessarie per difendere tale diritto, senza essere esposta a ritorsioni, e, dall'altro, il diritto alla protezione dei dati personali dei suoi colleghi e il dovere dell'azienda di proteggere tali dati -, i giudici nazionali hanno l'obbligo positivo di procedere al loro bilanciamento per verificare se il licenziamento sia giustificato, tenendo conto, in particolare, del contesto e dell'imperativo di garantire alla lavoratrice un'efficace protezione contro la discriminazione per ragioni di genere. Nel caso concreto, la Corte rileva che i giudici nazionali hanno confermato la legittimità del licenziamento secondo un metodo valutativo incompatibile con gli obblighi positivi - previsti anche nella Convenzione - in materia di protezione contro la discriminazione, non avendo dato sufficiente peso a elementi rilevanti quali il contesto di persistente discriminazione sessuale a cui la ricorrente era stata sottoposta, la reiterata incapacità dell'azienda di avviare con mezzi interni ai tentativi della ricorrente di porvi rimedio, lo scopo della divulgazione di informazioni private, l'impatto limitato di tale divulgazione e la gravità della misura adottata nei confronti della lavoratrice, potenzialmente indicativa di un motivo ritorsivo.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

¹ Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in quanto dichiarazione di principi, questo documento esprime la volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai considerate principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.

² Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la Risoluzione 34/180. L'Italia ha ratificato la detta Convenzione con la legge n. 132 del 1985.

AREA PENALE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 6, § 1, 8 e 13; artt. 41 e 46 (relativamente al risarcimento del danno non patrimoniale);

Codice di procedura penale ceco, artt. 15, 88, 158

ABSTRACT

*La Corte EDU ha ritenuto la sussistenza della **violazione dell'art. 8 CEDU** in ordine al sequestro di supporti informatici e alla relativa **estrazione di comunicazioni riservate fra difensore ed assistito**, poi **inserite nel fascicolo d'ufficio** del giudizio e dichiarate **illegalmente acquisite** agli atti solo a seguito di un **intervento della Corte suprema nove anni dopo i fatti**. La Corte ha inoltre dichiarato la **violazione dell'art. 13 CEDU** in relazione all'**assenza** di un rimedio effettivo nel diritto interno a **presidio del diritto alla segretezza delle comunicazioni** tra difensore ed assistito. Ha, infine, ritenuto insufficiente l'interpretazione della Corte costituzionale nazionale tesa a colmare tale lacuna normativa indicando allo Stato parte, ai sensi dell'art. 46 CEDU, l'**obbligo** di prevedere un **rimedio normativo** specifico.*

*Nella motivazione la Corte ha affermato una serie di **principi** già espressi circa il **ruolo essenziale** dell'**avvocato** a garanzia di un **ordinamento democratico**, individuando nella **segretezza delle comunicazioni** con il suo assistito un elemento **sintomatico** dell'**effettività del diritto di difesa**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, Quinta Sezione, Vyacheslavova e altri c. Ucraina, 13 marzo 2025, nn. 39553/16, 52632/16, 53467/16, 59339/17, 59531/17, 76896/17 e 47092/18 → si veda sub CEDU, art. 2
- AREA CIVILE - Corte EDU, Seconda Sezione, Onat e altri c. Turchia, 25 marzo 2025, n. 61590/19 → si veda sub CEDU, art. 6
- AREA CIVILE - Corte EDU, Prima Sezione, Versaci c. Italia, 15 maggio 2025, n. 3795/22 → si veda sub CEDU, art. 6
- AREA CIVILE - Corte EDU, Quinta Sezione, Străisteanu c. Repubblica di Moldavia, 5 giugno 2025, n. 9989/20 → si veda sub CEDU, art. 10
- AREA CIVILE - Corte EDU, Quinta Sezione, Brun e Lledo c. Francia, 16 ottobre 2025, n. 53686/21 → si veda sub CEDU, art. 2
- AREA PENALE - Corte EDU, Quinta Sezione, E.A. et Association Européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. Francia, 4 settembre 2025, n. 30556/22 → si veda sub CEDU, art. 3
- AREA PENALE - Corte EDU, Prima Sezione, S. c. Italia, 23 settembre 2025, n. 6045/24 → si veda sub CEDU, art. 3

CEDU, articolo 10 – Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

AREA PENALE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Hayk Grigoryan v. Armenia, 3 aprile 2025, n. 9786/17**



RIFERIMENTI NORMATIVI.

CEDU, art. 10

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che un soggetto il quale – pur sprovvisto di un contrassegno (“press”) idoneo a indicarne l'attività di giornalista – si poneva, privo di armi e senza atteggiamenti violenti, munito solo di un mezzo professionale quale la videocamera, tra due gruppi antagonisti (manifestanti e poliziotti) nel corso di una manifestazione violenta, limitandosi a riprendere da vicino il comportamento delle forze dell'ordine che riteneva stessero percuotendo un manifestante seduto a terra, versava in una situazione di fatto tale da essere riconosciuto e qualificato come giornalista.

Ne consegue, secondo la Corte, che l'aggressione fisica e le lesioni da lui subite ad opera degli agenti di polizia, indipendentemente dalla sottrazione degli strumenti di ripresa (videocamera e smartphone) e dalla cancellazione dei filmati realizzati nell'occasione, integrano una condotta non giustificata nel diritto interno e non necessaria in una società democratica, configurando la violazione dell'art. 10 CEDU in quanto interferisce con il diritto del giornalista a raccogliere e comunicare informazioni.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**Corte EDU, Terza Sezione, Avagyan c. Russia, 29 aprile 2025, n. 36911/20****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, artt. 10 e 6 § 1

ABSTRACT

La Corte EDU ha ritenuto lesiva dell'art. 10 CEDU, per ingiustificata interferenza nella libertà di espressione, nonché dell'art. 6 § 1 CEDU, per compromissione della natura contraddittoria del procedimento e dell'imparzialità del giudice, la condanna ad una sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo di diffusione intenzionale di "informazioni false", irrogata nei confronti di una cittadina russa, titolare di un piccolo salone di bellezza, che nel maggio 2020 aveva pubblicato su Instagram commenti in cui metteva in dubbio l'esistenza di casi di COVID-19 nella sua regione; per un verso, infatti, la condanna costituiva una interferenza ingiustificata nel diritto di libertà di espressione, avuto riguardo alla circostanza che i commenti avevano una diffusione circoscritta e si limitavano ad esprimere giudizi critici sulla percepita mancanza di trasparenza dei resoconti ufficiali, senza pretendere di affermare circostanze di fatto verificate, talché l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (peraltro, di rilevante entità ed in grado di provocare anche un "effetto inibitorio" sul futuro esercizio del diritto) non aveva l'obiettivo legittimo di combattere la disinformazione durante un'emergenza sanitaria pubblica, ma quello di sanzionare gli individui per aver espresso giudizi critici sulle informazioni ufficiali; per altro verso, l'assenza di una parte accusatrice nel procedimento amministrativo aveva determinato una deficienza strutturale del processo, compromettendone la natura contraddittoria ed incidendo negativamente sull'imparzialità del giudice, senza che fosse stata accertata la falsità intenzionale né fossero state rese pertinenti e sufficienti ragioni a sostegno della condanna.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**Corte EDU, Quinta Sezione, Străisteanu c. Moldavia, 5 giugno 2025, n. 9989/20****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU artt. 8, 10

ABSTRACT

Un avvocato attivo nella tutela dei diritti della comunità LGBTQ+ è stato oggetto di comportamenti offensivi, omofobici e aggressivi da parte di un collega avvocato e vicino di casa. Ha filmato alcuni degli episodi, ha presentato querela e postato i video su Facebook, dove sono stati visualizzati da oltre 60 mila persone. Il vicino è stato sottoposto a procedimento disciplinare, all'esito del quale è stato interdetto dall'esercizio della professione di avvocato. Quest'ultimo ha intrapreso a sua volta azione contro la ricorrente presso il centro di tutela dei dati personali, che ha accolto la domanda e ordinato alla ricorrente la rimozione dei video, ritenendo che fossero di interesse solo privato e che, al massimo, ella potesse consegnarli alle autorità, ma non renderli pubblici. All'esito delle procedure pendenti dinanzi l'Autorità giudiziaria della Moldavia, non sono state ravvisate violazioni delle norme penali a carico delle parti, essendo stata confinata la disputa nell'ambito di una lite a carattere privato.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Quinta Sezione, Arvanitis and Phileleftheros Public Company Limited Avagyan c. Cipro, 3 luglio 2025, n. 49917/22**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, art. 10

ABSTRACT

La Corte EDU ha ritenuto lesiva dell'art. 10 CEDU, per ingiustificata interferenza nella libertà di espressione, la condanna risarcitoria emessa nei confronti di un giornalista e dell'editore del giornale per i danni subiti da un avvocato a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa, sul quotidiano più diffuso a Cipro, reputato diffamatorio, nel quale, prendendo le mosse da un precedente articolo comparso su un noto quotidiano greco, a firma del danneggiato (con cui egli aveva raccontato come fosse riuscito a tornare in possesso di due dipinti d'autore appartenenti alla sua famiglia e da questa abbandonati durante la fuga dalla zona dell'isola interessata dall'invasione turca del 1974, pagando, per il primo, trenta monete d'argento a persone rimaste ignote e sostituendo il secondo con un falso), aveva apertamente stigmatizzato la repressibilità morale di tale condotta, evidenziando il rilievo professionale del suo autore quale avvocato che si occupava in sede europea delle questioni relative alle proprietà greco-cipriote su beni che si trovavano nella zona di Cipro interessata dall'occupazione turca, chiedendosi ironicamente se consigliasse ai propri clienti di comportarsi allo stesso modo e, sempre ironicamente, esortandolo a "pagare" riscatti, a "vendere" la propria dignità, a "leccare" i propri stupratori e ad "impiccare" i propri compatrioti. Secondo la Corte EDU, la condanna civile pronunciata dal Tribunale distrettuale di Nicosia, che aveva accolto l'azione risarcitoria proposta dall'avvocato nei confronti dell'editorialista e dell'editore del giornale, aveva costituito una reazione sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito in base alla legge sui torti civili, consistente nella tutela della "reputazione o dei diritti altrui", in quanto il Tribunale non aveva tenuto conto: a) che l'articolo dei ricorrenti, scritto in risposta all'articolo del professionista presunto danneggiato, costituiva un contributo ad un dibattito relativo una questione di pubblico interesse per la società cipriota (ovverosia la questione del recupero dei beni trafugati in occasione dell'occupazione del 1974); b) che le espressioni utilizzate dall'editorialista, pur oggettivamente "esagerate", non avevano, tuttavia, oltrepassato i limiti consentiti alla libera stampa, atteso che la critica giornalistica, svolgendo un fondamentale ruolo di "controllo pubblico", ha il dovere di diffondere informazioni e idee su tutte le questioni di interesse pubblico, sicché è tollerabile "un certo grado di esagerazione e persino di provocazione"; c) che le espressioni contenute nell'articolo non costituivano mere "affermazioni di fatto", ma, piuttosto, "giudizi di valore", la cui base fattuale era rappresentata dalle stesse circostanze riferite dal professionista nel precedente articolo a sua firma.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE** Corte EDU, Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/16****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU, Artt. 10, 11

ABSTRACT

Con la sentenza in esame la Corte EDU ha deciso i due ricorsi riuniti e rispettivamente proposti il primo dall'associazione Rodina (che significa Patria) registrata nel 2004 con sede a Riga ed avente lo scopo di rappresentare la comunità russofona in Lettonia e di tutelare e sviluppare l'identità nazionale dei russi in Lettonia e il secondo dalla signora Borisova che viveva a Riga. La Corte EDU è stata adita nell'ambito di due distinte controversie nelle quali le ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 10 e 11 della Convenzione per il rifiuto delle autorità nazionali di autorizzare assemblee che esse intendevano tenere il 9 maggio ed il 23 settembre 2014. Ciò posto, la Corte EDU - ritenuto di trattare le eccezioni sull'abuso del diritto ai sensi dell'art. 17 della Convenzione e quella sulla contestata qualità di "vittima" in capo alla Borisova sollevate dal Governo unitamente al merito - ha ritenuto che il rifiuto di autorizzare i ricorrenti a organizzare manifestazioni avesse inciso sui loro diritti alla libertà di espressione e di riunione, come previsto dalla Legge sulle manifestazioni, marce e picchetti. Ha però aggiunto che il rifiuto di autorizzazione delle assemblee perseguiva scopi legittimi: la protezione della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, la prevenzione dei disordini e la tutela dei diritti e delle libertà altrui. La Corte ha, infatti, affermato di non poter ignorare la posizione della Lettonia, confinante con la Russia, che dal 2008 aveva invaso parti della Georgia e acquisito controllo militare e politico su porzioni dell'Ucraina. Al momento delle decisioni di vietare gli eventi dell'associazione Rodina e quello promosso dalla sig.ra Borisova, in Lettonia esisteva un rischio accresciuto di disordini. La Corte EDU ha escluso che la libertà di riunione, come protetta dalla Convenzione nell'art. 11 letto alla luce dell'art. 10 della Convenzione, possa essere utilizzata per indebolire o distruggere gli ideali e i valori di una società democratica. In tali circostanze, lo Stato può essere obbligato a adottare misure per proteggersi. Nel complesso, la Corte ha concluso che le ragioni dei divieti rispondevano a un "bisogno sociale pressante" di protezione della società democratica e fossero proporzionati alla minaccia sicché non vi era stata la prospettata violazione.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE** Corte EDU, Quarta Sezione, Mortensen c. Danimarca, 21 ottobre 2025, n. 16756/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU art. 10

ABSTRACT

La Corte EDU si è pronunciata sulla domanda di un cittadino danese, condannato per diffamazione per aver dato del “nazista” al leader di un partito di destra che aveva professato idee contrarie alle minoranze etniche ed agli islamici, bruciando pubblicamente il Corano e pronunciando discorsi d’odio. La Corte ha ritenuto che tale espressione, ancorché implicante un giudizio di valore particolarmente offensivo, poteva comunque rientrare nell’ambito della libertà di espressione, di cui all’art. 10 della Convenzione EDU, in quanto rivolta, all’interno di un dibattito politico o di pubblico interesse, ad un personaggio pubblico le precedenti condotte del quale rappresentavano un sufficiente riscontro fattuale a sostegno del detto giudizio.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 Corte EDU, Prima Sezione, Europa Way s.r.l. c. Italia, 27 novembre 2025, n. 64356/19



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU art. 10;

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

Raccomandazione Rec(2000)23 del 20 dicembre 2023 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'indipendenza e le funzioni delle autorità regolatorie per il settore radiotelevisivo;

Raccomandazione Rec(2003)9 del 23 maggio 2003 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle misure volte a promuovere il contributo democratico e sociale della radiodiffusione digitale.

ABSTRACT

*Nel 2010 l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha stabilito le regole per l'**assegnazione gratuita delle frequenze** per il digitale terrestre. Europa Way s.r.l. ha partecipato a una **gara** aperta nel luglio 2011, concorrendo per una delle **frequenze riservate ai nuovi entranti e ai piccoli operatori**. La **gara** è stata, tuttavia, **sospesa con decreto ministeriale** nel gennaio 2012 e **sostituita da una procedura di selezione a pagamento** nell'aprile 2013. La società ricorrente ha **impugnato** tali misure dinanzi ai **tribunali nazionali**, sostenendo, in particolare, che la nuova legge aveva **violato** i poteri regolamentari dell'**AGCOM**, la **Costituzione italiana** e la **Convenzione europea**. A seguito di una **pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia** dell'Unione Europea (CGUE), nel 2018 il **Consiglio di Stato ha disapplicato l'art. 3 quinquies del d.l. n. 16 del 2012** perché ritenuto non conforme al diritto UE. Il Consiglio di Stato ha, poi, **affidato all'AGCOM** il compito di **riesaminare retroattivamente** il quadro normativo e di decidere se mantenere la procedura di gara originaria o sostituirla con una procedura di selezione a pagamento. L'AGCOM ha **confermato l'annullamento** della procedura di gara originaria. Infine, nell'ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha respinto i reclami della società ricorrente. Ha rilevato che la decisione dell'AGCOM di confermare la procedura a pagamento era stata adottata **in piena autonomia e indipendenza**, tenendo conto degli interessi finanziari dello Stato.*

Invocando l'art. 10 CEDU (libertà di espressione), la società ricorrente ha esperito azione avanti la Corte EDU. Ha sostenuto, in particolare, che le autorità nazionali avevano interferito con le decisioni indipendenti dell'AGCOM e che il quadro normativo in vigore non le aveva garantito un'adeguata protezione contro le interferenze arbitrarie delle autorità pubbliche.

*La Corte EDU ha **ritenuto sussistente la violazione dell'art. 10, par. 1, CEDU** in relazione alla lesione del diritto di manifestazione del pensiero e di accesso alle fonti di trasmissione radiotelevisive patita da Europa Way s.r.l., una **società a responsabilità limitata con sede legale a Roma, operante nel settore della radiodiffusione televisiva**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

 Corte EDU, Grande Camera, Danilet c. Romania, 15 dicembre 2025, n. 16915/21



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 10

ABSTRACT

La Corte EDU ha ritenuto lesiva dell'art. 10 CEDU, per mancanza del requisito del carattere necessario dell'interferenza in una società democratica, la condanna alla sanzione disciplinare della riduzione del 5% dello stipendio per due mesi, inflitta ad un giudice romeno dal competente Consiglio Disciplinare per i Giudici del CSM, per avere quegli pubblicato sulla sua pagina Facebook due messaggi, con il primo dei quali, nell'evocare pericoli per l'indipendenza delle istituzioni dello Stato, si era chiesto cosa sarebbe successo se l'esercito fosse sceso per le strade a difendere la democrazia costituzionale, mentre, con il secondo, nel commentare un articolo di stampa contenente un'intervista rilasciata da un procuratore, aveva definito l'intervistato un «pubblico ministero con un po' di "sangue nelle vene"», apprezzandone il modo con cui aveva espresso la sua opinione sulle difficoltà in cui versavano le procure, sulla liberazione di prigionieri pericolosi, sul "linciaggio" dei giudici e dei pubblici ministeri e sulle riforme legislative in tema di giustizia.

La Corte EDU ha affermato che la pubblicazione dei due messaggi non fosse tale da incrinare il necessario equilibrio tra, da un lato, il grado in cui il giudice poteva essere coinvolto nella società al fine di difendere l'ordine costituzionale e le istituzioni statali e, dall'altro, la necessità che egli fosse e fosse considerato indipendente e imparziale nell'esercizio delle sue funzioni. Ciò, in quanto sia il primo messaggio, volto a difendere l'ordine costituzionale e l'indipendenza delle istituzioni statali, sia il secondo, relativo al funzionamento del sistema giudiziario, riguardavano questioni di interesse generale, coinvolgenti il diritto pubblico all'informazione, mentre le motivazioni addotte dalle autorità nazionali per limitare la sua libertà di espressione non avevano dimostrato in modo convincente che le osservazioni da lui pubblicate avessero perturbato il funzionamento del sistema giudiziario o leso la dignità e l'onore della funzione giudiziaria o menomato la fiducia in detta funzione. Dopo avere proceduto al bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (da un lato, la libertà di espressione della quale anche un magistrato, in quanto individuo, gode in base all'art. 10 Convenzione EDU; dall'altro, il dovere di discrezione, quale dovere che connota in modo peculiare lo status dei giudici e dei pubblici ministeri) e alla valutazione del contenuto e della forma dei messaggi, del contesto in cui erano stati pubblicati e delle loro conseguenze, della veste del ricorrente, della natura, della severità e dell'effetto paralizzante della sanzione, nonché delle garanzie procedurali offerte, la Corte ha reputato che l'ingerenza, pur avendo una base giuridica sufficientemente precisa nel diritto interno e pur perseguendo uno scopo legittimo ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della Convenzione EDU, non fosse basata su motivi "pertinenti e sufficienti" e non rispondesse a una "impellente necessità sociale". Di conseguenza, è stata riscontrata una violazione dell'art. 10 della Convenzione per mancanza del requisito della necessità dell'ingerenza in una società democratica.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - **Corte EDU, Quinta Sezione, Charki c. Francia, 11 settembre 2025, n. 28473/22**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Quinta Sezione, Baena c. Spagna, 6 novembre 2025, n. 23236/22**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*

CEDU, articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda

- AREA CIVILE - **Corte EDU, Prima Sezione, Rodina e Borisova c. Lettonia, 10 luglio 2025, nn. 2623/16 e 2299/16** → *si veda sub CEDU, art. 10*

CEDU, articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE E PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Mansouri c. Italia, 29 aprile 2025, n. 63386/16** → *si veda sub CEDU, art. 3*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Ships Waste Oil Collector B.V. e altri c. Paesi Bassi, 1° aprile 2025, nn. 2799/16, 2800/16, 3124/16 e 3205/16** → *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18** → *si veda sub CEDU, art. 2*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Prima Sezione, Gullotti c. Italia, 10 luglio 2025, n. 64753/14** → *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21** → *si veda sub CEDU, Prot. n. 1, art 1*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20** → *si veda sub CEDU, art. 8*

CEDU, articolo 14 - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Ortega Ortega v. Spagna, 4 dicembre 2025, n. 36325/22**

→ *si veda sub CEDU, art. 8*

CEDU, articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - Corte EDU, **Prima Sezione, Cioffi c. Italia, 5 giugno 2025, n. 17710/15**

→ *si veda sub CEDU, art. 3*

CEDU, articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - (a) è anonimo; oppure
 - (b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
 - (a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
 - (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE E PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Mansouri c. Italia, 29 aprile 2025, n. 63386/18**
→ *si veda sub CEDU, art. 3*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Terza Sezione, Farhad Mehdiyev c. Azerbaijan, 18 marzo 2025, n. 36057/18**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Quarta Sezione, N.S. c. Regno Unito, 25 marzo 2025, n. 38134/20**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*

CEDU, articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
 - (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - (b) che la controversia è stata risolta; oppure
 - (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.
 Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Terza Sezione, Farhad Mehdiyev c. Azerbaijan, 18 marzo 2025, n. 36057/18**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA CIVILE - **Corte EDU, Prima Sezione, A.W. c. Polonia, 9 ottobre 2025, n. 1307/21**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA PENALE - **Corte EDU, Seconda Sezione, Aykaç c. Turchia, 9 dicembre 2025, n. 31226/09**
→ *si veda sub CEDU, art. 6*

CEDU, articolo 38 - Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- **AREA PENALE - Corte EDU, Prima Sezione, Niort c. Italia, 27 marzo 2025, n. 4217/23**

→ *si veda sub CEDU, art. 3*

CEDU, articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

AREA CIVILE

 **Corte EDU, Seconda Sezione, Naskov e altri c. Macedonia del Nord, 21 ottobre 2025, nn. 31620/15, 34859/15 e 14659/16**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 41 CEDU

ABSTRACT

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), con sentenza del 21 ottobre 2025, in un contenzioso concernente la Macedonia del Nord, ha deciso su una domanda di equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 CEDU, a seguito della violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 accertata nella sentenza principale del 12 dicembre 2023. La causa riguardava l'annullamento proprio motu di un ordine di restituzione definitivo che conferiva ai ricorrenti la proprietà di un terreno, annullamento motivato dall'impossibilità giuridica e fattuale di eseguire l'ordine poiché terzi avevano, nel frattempo, edificato sul terreno. Con la decisione principale, la Corte aveva già ritenuto che tale annullamento avesse frustrato l'affidamento dei ricorrenti su una decisione vincolante e li avesse privati della possibilità di ottenere il possesso del bene, configurando un'interferenza contraria al principio di legalità e non prevedibile, in violazione dell'art. 1 Prot. n. 1.

*Nel giudizio di equa **soddisfazione**, i ricorrenti avevano chiesto oltre € 1,27 milioni a titolo di danno patrimoniale, corrispondente al valore di mercato del terreno. La Corte ha ordinato allo Stato di **trasferire entro tre mesi un terreno di pari valore e caratteristiche di quello espropriato, ubicato nella stessa area o, in alternativa, di versare € 774.000** (al netto di eventuali ristori già effettuati per il medesimo titolo) entro detto termine. È stato, inoltre, riconosciuto un importo per danno non patrimoniale e spese.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

Altre sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - Corte EDU, Prima Sezione, **Italgomme s.r.l. e altri c. Italia, 6 febbraio 2025, n. 36617/2018**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA CIVILE - Corte EDU, Quinta Sezione, **Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*

CEDU, articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - **CEDU, Prima Sezione, Italgomme s.r.l. e altri c. Italia, 6 febbraio 2025, n. 36617/2018**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*
- AREA PENALE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Otegi Mondragon e altri c. Spagna, 25 settembre 2025, n. 14186/24**
→ *si veda sub CEDU, art. 6*
- AREA CIVILE - Corte EDU, **Quinta Sezione, Černý e altri c. Repubblica Ceca, 18 dicembre 2025, n. 37514/20**
→ *si veda sub CEDU, art. 8*

CEDU, Protocollo addizionale 1, Articolo 1 – Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

AREA PENALE

 **Corte EDU, Seconda Sezione, 13 maggio 2025, Radelic c. Croatia, n. 12432/22**



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, art. 1, prot. 1

ABSTRACT

Con la sentenza in esame la Corte EDU ha affermato che:

- a) la **base legale della confisca deve essere “prevedibile”** per consentire di rispettare il principio di legalità;*
- b) alla prevedibilità della base legale non ostano le **modifiche delle interpretazioni giurisprudenziali** delle norme di diritto positivo, sempre che tali evoluzioni giurisprudenziali siano prevedibili;*
- c) la “ratio” della confisca è riconducibile alle misure che gli ordinamenti prevedono per gli “arricchimenti senza causa”, anziché alle misure di reazione alla responsabilità extracontrattuale;*
- d) violano il diritto di proprietà i vincoli fondati **sulla interpretazione analogica di norme extrapenali non espressamente richiamate da quelle che regolano la confisca** (nel caso in esame, delle norme croate che prevedono il ristoro dei creditori delle società attraverso il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale dei loro amministratori).*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE

 Corte EDU, Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, nn. 36551/22, 36926/22 e 37907/22



RIFERIMENTI NORMATIVI

CEDU, Prot. add. n. 1, art. 1, § 1; d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24

ABSTRACT

La Corte EDU ha affermato che:

- qualsiasi **interferenza** da parte di un'autorità pubblica con il **pacifico godimento dei beni** deve avere, nel diritto interno degli Stati membri, una **base giuridica accessibile, precisa e prevedibile** nella sua applicazione e nelle sue conseguenze;
- l'**interferenza** è, inoltre, giustificata solo se serve un **interesse generale legittimo** e se risulta **concretamente proporzionata allo scopo** perseguito;
- la **confisca, in assenza di una condanna penale**, di beni di cui si presuma l'illecito acquisto o reimpiego, avente valore sproporzionato rispetto al reddito e alla situazione economica, regolata **in Italia dall'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ha un **adeguato fondamento legale** e persegue uno **scopo legittimo di interesse pubblico**, mirando a scongiurare l'arricchimento ingiusto derivante da illeciti penali, privando i loro autori dei profitti criminali conseguiti (**non ha dunque natura di sanzione penale, ma finalità di prevenzione criminale**);
- ai fini del **giudizio concreto di proporzione**, occorre assicurare il mantenimento di un «**giusto equilibrio**» tra l'interesse generale della collettività e le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo;
- in tale prospettiva, occorre apprezzare: a) la **gravità dei reati** presupposto e la loro **attitudine** a generare **profitti illeciti**; b) l'esistenza di «**discrepanze**» **significative** tra il **reddito legale** accertato della persona e il **valore dei beni** che si pretende di assoggettare a misura di rigore; c) l'esistenza di un **nesso** tra i beni in questione e le condotte criminali dimostrate o presunte, tale da riflettere, sia pure alla stregua di uno standard probatorio meno rigoroso di quello richiesto per una condanna penale, la **derivazione** dei primi dalle seconde; d) la **congruenza** tra i profitti illeciti stimati e il valore dei beni da confiscare; e) l'esistenza di una **ragionevole correlazione temporale**, per cui la confisca risulti applicabile in relazione ai soli beni acquisiti dall'interessato durante il periodo in cui avrebbe presumibilmente commesso i reati lucro-genetici; f) l'esistenza di **precisi limiti temporali**, entro i quali i beni in questione possano essere confiscati, al fine di non rendere eccessivamente oneroso per l'interessato fornire la prova del reddito lecito o della provenienza lecita dei beni stessi;
- la **confisca di prevenzione** può essere diretta non solo contro le persone direttamente accusate di reati, ma anche **contro loro familiari, o altri terzi**, che si presuma posseggano o gestiscano informalmente i beni "illeciti" per conto del presunto autore del reato, o che comunque non posseggano lo status di buona fede necessario, **purchè** le autorità nazionali dimostrino l'esistenza di un nesso tra i beni in questione e i reati commessi dal presunto autore del reato, senza basarsi sulla semplice discrepanza tra le entrate e le spese della persona

formalmente intestataria;

*- in ordine al **rilievo di tali indici**, la Corte si rimette generalmente alla **valutazione dei tribunali nazionali**, a meno che il ricorrente non abbia dimostrato che detta valutazione è arbitraria o manifestamente irragionevole a cospetto delle limitazioni e garanzie di cui sopra (come è a dirsi nel caso di specie, con particolare riferimento ai parametri di cui ai punti c) e f) che precedono).*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE** Corte EDU, Terza Sezione, Iskra Doo Belgrado c. Serbia, 18 novembre 2025, n. 53002/21****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU;

Artt. 6, §1, e 13 CEDU

ABSTRACT

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il ricorso di una società serba, che aveva subito la demolizione di una recinzione e il sequestro di un terreno, utilizzato ininterrottamente per oltre cinquant'anni, ad opera di una società statale che aveva operato in attuazione di un progetto edilizio pubblico (denominato "Belgrade Waterfront"), ritenendo che lo Stato non avesse assicurato le necessarie garanzie procedurali.

La pronuncia ha riconosciuto che il possesso di fatto prolungato, originato e tollerato dallo Stato costituisce un "bene", ai sensi dell'art. 1 del Protocollo n. 1.

Le violazioni sono state imputate allo Stato poiché la società che aveva proceduto alla demolizione e si era impossessata del suolo era statale e aveva operato in attuazione di un progetto di interesse pubblico (proprio la destinazione ad uso pubblico della cosa ne aveva impedito la restituzione).

La Corte ha stabilito che, anche in presenza di progetti di interesse pubblico, l'ingerenza nei beni deve avvenire nel rispetto delle procedure legali e garantire una tutela effettiva contro condotte arbitrarie.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE** Corte EDU, Prima Sezione, Diaco e Lenchi c. Italia, 11 dicembre 2025, n. 15587/10 e altri****RIFERIMENTI NORMATIVI**

CEDU Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1:

Art. 24 Cost.;

Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

Art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

ABSTRACT

In accoglimento del ricorso di due avvocati italiani, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano al risarcimento del danno morale per il ritardo con cui aveva provveduto al pagamento dei compensi per la difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Gli ordini di pagamento a favore dei difensori, divenuti definitivi, erano stati eseguiti con ritardi variabili da un anno fino a più di quattro anni, dovuti ad inefficienze amministrative, a lungaggini procedurali e alla carenza di fondi.

La Corte ha affermato che i crediti costituiscono beni tutelati dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, che il mancato pagamento entro un termine ragionevole rappresenta un'ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà e che il termine massimo tollerabile è pari ad un anno, decorrente dal deposito dell'ingiunzione in cancelleria. Ritardi superiori sono considerati irragionevoli e compromettono il funzionamento del sistema di gratuito patrocinio, disincentivando gli avvocati ad assumere la difesa, in pregiudizio del diritto di accesso alla giustizia delle persone indigenti e dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)** Altre sentenze che richiamano questo articolo**

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA CIVILE - **Corte EDU, Terza Sezione, Đorđević c. Serbia, 7 ottobre 2025, n. 11212/23**
→ si veda sub CEDU, art. 8
- AREA PENALE - **Corte EDU, Prima Sezione, Petruzzo e altri c. Italia, 9 ottobre 2025, nn. 1986/09 e 67556/13**
→ si veda sub CEDU, art. 7

CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 2 – Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierli liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Quarta Sezione, Spiteri c. Malta, 13 maggio 2025, n. 37055/22**

→ si veda sub CEDU, art. 5

CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**

→ si veda sub CEDU, art. 2

CEDU, Protocollo n. 4, Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Sentenze che richiamano questo articolo

Le sentenze che seguono citano questo articolo solo in via secondaria; all'interno di questo bollettino queste sentenze sono consultabili sotto l'articolo più rilevante per la decisione, cui si rimanda.

- AREA PENALE - **Corte EDU, Grande Camera, Prima Sezione, S.S. e altri c. Italia, 20 maggio 2025, n. 21660/18**

→ si veda sub CEDU, art. 2

Sentenze della CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CGUE, Appalti

AREA CIVILE

 **CGUE, Settima Sezione, 12 giugno 2025, OHB System AG, C-415/23**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento UE n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 - Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 - Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012 - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 - Decisione n. 541/2014/UE

ABSTRACT

La CGUE, conformandosi alla sua precedente giurisprudenza, ha affermato che un'amministrazione aggiudicatrice, la quale venga a conoscenza di elementi oggettivi che mettono in dubbio l'autonomia e l'indipendenza di un'offerta, è tenuta ad esaminare tutte le circostanze rilevanti che hanno condotto all'adozione della decisione relativa all'aggiudicazione dell'appalto al fine di prevenire e di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio. Nel fare ciò, non è tenuta ad attendere una pronuncia definitiva sulla sussistenza o meno di circostanze o di comportamenti atti a falsare la leale concorrenza nel corso della procedura. In particolare, al fine di accertare la sussistenza di offerte né autonome né indipendenti, il principio di effettività esige che la prova di una violazione delle norme in materia di appalti pubblici dell'Unione possa essere apportata non solo mediante prove dirette, ma anche attraverso indizi, purché oggettivi e concordanti e a condizione che gli offerenti collegati siano in grado di fornire la prova contraria



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Assicurazione R.C. auto

AREA CIVILE

 **CGUE, Prima Sezione, 19 settembre 2024, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) c. TN e altri, C-236/23**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3, 13 della Direttiva 2009/103/CE.

ABSTRACT

La Corte di Lussemburgo ha affermato tre principi.

*Il **primo** è che è obbligo della Corte di giustizia fornire ai giudici nazionali indicazioni chiare e risolutive. Pertanto, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte, a prescindere dal fatto che il giudice nazionale rimettente non abbia fatto riferimento alle norme che la Corte ritenga di applicare od interpretare.*

*Il **secondo principio** è che gli artt. 3 e 13 della Direttiva 2009/103/CE ostano ad una normativa nazionale la quale consenta: (a) all'assicuratore della r.c.a. di rifiutare il pagamento dell'indennizzo al danneggiato trasportato, se questi sia anche il contraente della polizza e abbia reso dichiarazioni false al momento della stipula; (b) all'assicuratore della r.c.a., che abbia indennizzato il danneggiato trasportato che sia anche contraente della polizza, di agire in rivalsa, per la totalità della somma corrisposta, nei suoi confronti sul presupposto che abbia reso false dichiarazioni al momento della stipula del contratto di assicurazione.*

*Il **terzo principio** è che l'assicuratore della r.c.a. può rifiutare l'indennizzo dovuto al contraente trasportato se dimostra che la vittima abbia commesso un "abuso del diritto". Quest'ultimo ricorre, in particolare, se il contraente-danneggiato abbia reso dichiarazioni false al momento della stipula del contratto, e l'abbia fatto "allo scopo essenziale di avvalersi egli stesso" dei benefici della Direttiva 2009/103 (ovvero il risarcimento del danno a qualunque trasportato), creandone artificialmente i presupposti, e di "eludere una disposizione normativa nazionale relativa alle condizioni legali di nullità di un contratto di assicurazione". Ne consegue che la falsità commessa allo scopo di pagare un premio ridotto rispetto a quello che "sarebbe stato dovuto qualora l'identità del conducente abituale di tale veicolo fosse stata resa nota all'assicuratore non esclude il diritto all'indennizzo".*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Cittadinanza

AREA CIVILE

 **CGUE, Grande Sezione, 29 aprile 2025, Commissione c. Malta, C-181/23**

RIFERIMENTI NORMATIVI

TFUE art. 20; TUE art. 4, § 3

ABSTRACT

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), pronunciata il 29 aprile 2025, riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Malta (causa C-181/23), per avere istituito un programma di concessione della cittadinanza in cambio di investimenti (cosiddetto "golden passport"). La Commissione ha accusato Malta di violazione dell'art. 20 TFUE (cittadinanza dell'Unione) e dell'art. 4, par. 3, TUE (principio di leale cooperazione), per avere attuato un programma che concede la cittadinanza maltese (e quindi dell'UE) in cambio di investimenti economici, senza richiedere un legame effettivo con lo Stato. Al contrario, si tratta di un elemento ritenuto essenziale per l'attribuzione della cittadinanza, dato che questa comporta automaticamente l'acquisizione dello status di cittadino dell'Unione europea e l'accesso a un insieme di diritti fondamentali, tra cui la libera circolazione, il diritto di voto e la protezione consolare. La Commissione ha sostenuto che la cittadinanza dell'Unione è uno status fondamentale e non può essere concessa tramite una procedura transazionale o commerciale, poiché ciò mina la fiducia reciproca tra Stati membri. Ciò posto, il programma maltese non garantisce un legame effettivo tra il richiedente e Malta (es. residenza solo formale o di breve durata), né considera che la cittadinanza dell'UE comporta diritti politici e sociali fondamentali e deve essere concessa in modo coerente con tali valori. A fronte di questo, la Repubblica di Malta aveva eccepito che lo Stato aveva sovranità esclusiva nel concedere la propria cittadinanza; inoltre, il programma in questione era rigoroso, non automatico, prevedeva valutazioni di idoneità e la richiesta della residenza, era in linea con la prassi internazionale e non rappresentava una mercificazione. La Corte ha accolto il ricorso della Commissione, stabilendo che Malta aveva violato il diritto dell'Unione ed era venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 20 TFUE e dal principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE). In particolare, la Corte ha condiviso le argomentazioni della Commissione, affermando che la cittadinanza dell'Unione non poteva essere "commercializzata" e che la pratica maltese costituiva una forma di scambio economico incompatibile con i valori e il sistema giuridico dell'Unione. Anche se la concessione della cittadinanza nazionale era di competenza degli Stati membri, essa doveva, comunque, avvenire nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del principio di leale cooperazione sancito nell'art. 4 TUE e nell'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che istituisce la cittadinanza europea. La Corte ha stabilito che Malta, introducendo e attuando un programma che concede la cittadinanza in cambio di denaro, ha violato gli obblighi derivanti dai Trattati europei. La sentenza rappresenta un punto fermo contro la cosiddetta "vendita" della cittadinanza e rafforza l'idea che essa debba basarsi su un reale legame con il Paese e con i valori comuni dell'Unione.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Diritto al giusto processo

AREA CIVILE

 **CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Royal Football Club Seraing SA, C-600/23**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 19, par. 1, TUE, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul rapporto corrente tra le pronunce della giustizia sportiva, il ricorso alla quale è obbligatorio nell'ambito di determinate discipline, tra cui il calcio, e il diritto fondamentale di rivolgersi alla giustizia ordinaria, qualora venga in rilievo una controversia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'UE. Ha premesso che, quando il ricorso all'arbitrato non è frutto di libera scelta, ma imposto agli sportivi ed ai club dalle regole delle associazioni alle quali aderiscono, è indispensabile che non siano compromessi i principi e le disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione. Pertanto, ha affermato che l'art. 19, par. 1, comma 2, TUE, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che:

“- l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione europea e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale;


– a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi”.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Diritto del lavoro e politica sociale

AREA CIVILE

 **CGUE, Decima Sezione, 8 maggio 2025, L.T. s.s., A.M., XXX c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con l'intervento di Agenzia delle entrate - Riscossione, C-212/24, C-226/24, C-227/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

ABSTRACT

*Rientra nella nozione di **condizioni di impiego** rilevante ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione di cui all'**accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili** anche il meccanismo di calcolo dei **contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro**; è in contrasto con il suddetto principio la normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale i contributi previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliera effettive, mentre i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Pauni, C-5/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 27, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, conclusa a New York il 13/12/2006 e approvata a nome della Comunità europea dalla decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26/11/2009;

artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

artt. 1, 2, 3 e 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000;

art. 5 legge n. 300 del 1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

artt. 173, 174 e 175 CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo - Confcommercio del 20 febbraio 2010

ABSTRACT

Premesso che spetta al giudice del rinvio verificare se la malattia della ricorrente nel procedimento principale rientri nella nozione di "handicap" accolta nella direttiva 2000/78/CE ("limitazione della capacità, risultante, in particolare, da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori"), non necessariamente coincidente con la nozione di disabilità posta dal diritto nazionale, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'art. 2, par. 2, e l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, devono essere interpretati nel senso per cui non ostano a una normativa nazionale che conferisca a un lavoratore assente per malattia un diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo retribuito e rinnovabile di 180 giorni per anno civile, al quale può aggiungersi, in taluni casi e su richiesta di tale lavoratore, un periodo non retribuito e non rinnovabile di 120 giorni, senza istituire un regime specifico per i lavoratori disabili, a condizione che siffatta normativa nazionale non ecceda quanto necessario per conseguire la finalità di politica sociale consistente nell'assicurarsi della capacità e della disponibilità del lavoratore ad esercitare la sua attività professionale e che detta normativa nazionale non costituisca un ostacolo al pieno rispetto dei requisiti previsti dal citato art. 5. Ha, inoltre, dichiarato che l'art. 5 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso per cui una disposizione nazionale che preveda, a favore di un lavoratore assente per malattia, ma indipendentemente dalla sua eventuale disabilità, un periodo non retribuito di conservazione del posto di lavoro di 120 giorni, che si aggiunga a un periodo retribuito di conservazione del posto di lavoro di 180 giorni, non costituisce, nei termini e per i motivi indicati in sentenza, una "soluzione ragionevole" ai sensi del medesimo articolo.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Prima Sezione, 11 settembre 2025, Bervidi, C-38/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 2, 5 e 7 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

Artt. 21, 24 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

Artt. 1, 2, parr. 1) e 2), lett. b), 3, par. 1, e 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27/11/2000 (Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);

Artt. 2, comma 1, 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro);

Art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomini e donne).

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sull'esistenza o meno e, in caso affermativo, sulla portata:

a) del diritto del dipendente che assiste un proprio familiare disabile (c.d. caregiver) a non subire una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità della persona assistita;

b) del conseguente obbligo del datore di lavoro di adottare "soluzioni ragionevoli", ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, per assicurare la parità di trattamento, purché tali soluzioni non comportino oneri sproporzionati.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Grande Sezione, 11 novembre 2025, Regno di Danimarca c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-19/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

DIRETTIVA (UE) 2022/2041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (cd. Direttiva AMW - Adequate Minimum Wages in the European Union).

ABSTRACT

Pronunciandosi sul ricorso per l'annullamento integrale (o parziale) ex art. 263 TFUE della Direttiva (UE) 2022/2041 in materia di salari minimi adeguati nell'Unione europea (Direttiva AMW) proposto dal Regno di Danimarca, la Corte ne conferma la validità generale, a parte due disposizioni particolari. La Corte esclude che la direttiva violi la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri (nel senso che comporterebbe un'ingerenza diretta nella determinazione delle retribuzioni all'interno dell'Unione e nel diritto di associazione, settori che, conformemente ai Trattati, esulano dalle competenze dell'Unione). Ritiene, invece, che l'esclusione della competenza dell'Unione prevista dai Trattati nei due settori in questione non si estenda a tutte le questioni che presentano un nesso qualsiasi con le retribuzioni o il diritto di associazione, altrimenti le competenze attribuite all'Unione per sostenere e integrare l'azione degli Stati membri in materia di condizioni di lavoro sarebbero svuotate dei loro contenuti. La direttiva non comporta ingerenza diretta del diritto dell'Unione nel diritto di associazione (distinto da quello alla contrattazione collettiva) e non è stata adottata su una base giuridica errata. Sono annullate unicamente la disposizione che elenca i criteri che gli Stati membri in cui sono previsti salari minimi legali devono obbligatoriamente prendere in considerazione al momento della determinazione e dell'aggiornamento di tali salari e la norma che ne impedisce la riduzione quando siffatti salari sono soggetti a indicizzazione automatica.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Divorzio e separazione

AREA CIVILE

 CGUE, Terza Sezione, 20 marzo 2025, Lindenbaumer, C-61/24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8, par. 1, lett. a) e b), del regolamento (UE) n. 1259/2010

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla questione della determinazione della residenza abituale dei coniugi, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1259/2010, sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale ("Roma III"), e, dopo 2 avere illustrato la necessità di una nozione autonoma e uniforme di residenza abituale all'interno dell'Unione, ha chiarito che tale nozione, secondo la norma sopra richiamata - come pure in base all'articolo 3, par. 1, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 ("Bruxelles II bis") - è caratterizzata, in via di principio, da un lato, dalla volontà dei soggetti interessati di fissare il centro abituale dei loro interessi in un luogo determinato, e, dall'altro, da una presenza nel territorio dello Stato che denoti un grado sufficiente di stabilità. Sulla scorta di tali principi ha, poi, dichiarato che l'art. 8, par. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1259/2010 va interpretato nel senso che il distacco, in qualità di agente diplomatico, di uno dei coniugi nello Stato accreditatario, porta ad escludere, di regola, che i coniugi abbiano fissato ivi la residenza abituale, non essendo neppure significativo, proprio in ragione dell'incarico svolto, il fatto che siano rimasti sul territorio per un periodo di tempo non trascurabile, a meno che non risulti, sulla base di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso, che abbiano voluto stabilire il centro abituale dei loro interessi proprio nello Stato accreditatario.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Estradizione

AREA PENALE

 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 aprile 2025, Alchaster II, C-743/24

ABSTRACT

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dell'Irlanda nell'ambito della procedura di esecuzione di quattro mandati di arresto emessi dalle Autorità giudiziarie del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord ai fini dell'esercizio dell'azione penale per reati di terrorismo, richiamando quanto precedentemente affermato con la sentenza emessa il 29 luglio 2024, C-202/2024, Alchaster, ha escluso che il mutamento in peius del regime di liberazione condizionale del condannato, rispetto a quello previsto al momento della commissione del reato, possa determinare l'irrogazione di una pena più grave di quella inizialmente prevista.

Nel caso di specie, la Corte Suprema irlandese, dopo avere chiesto specifiche informazioni all'Autorità giudiziaria dello Stato emittente in merito alla disciplina applicabile al consegnando in tema di liberazione condizionale, ha ritenuto di sottoporre alla Corte di giustizia una seconda questione pregiudiziale avente ad oggetto la possibile violazione dell'art. 49, par 1, secondo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in conseguenza dell'applicabilità al consegnando di un regime di liberazione condizionale che, a differenza di quello previsto all'epoca di commissione dei reati (che consentiva l'accesso automatico a tale beneficio dopo l'espiazione di metà della pena detentiva), consente l'accesso al beneficio solo dopo l'espiazione di due terzi della pena detentiva e a condizione che le competenti autorità nazionali ne escludano la persistente pericolosità. La Corte di giustizia, richiamando anche la decisione della Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ha affermato che le modifiche del regime di liberazione condizionale (riguardanti la soglia minima della pena espia e l'esclusione di ogni automatismo), non abrogando la possibilità di accedere a tale beneficio, attengono non alla "pena", ma alla sua esecuzione, sicché la loro applicazione retroattiva, pur comportando un inasprimento del regime detentivo, non determina l'applicazione di una pena più grave e non viola, dunque, il diritto fondamentale, garantito dalla Carta, a non essere sottoposto ad una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

Infine, la Corte di giustizia ha precisato che: a) nessuno dei due regimi normativi riconosceva al condannato un diritto alla liberazione condizionale, che anche in base alla precedente disciplina poteva essere revocato per effetto della sua condotta; b) la previsione di una prognosi di pericolosità del condannato costituisce un criterio standard delle politiche penitenziarie; c) tale ultimo giudizio viene condotto sulla base di quanto risulta dalle informazioni fornite e non si fonda su considerazioni di politica criminale ma sulla valutazione della pericolosità del condannato dopo l'espiazione di una parte sostanziale della pena irrogata.

AREA PENALE

 Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, 19 giugno 2025, K., C-219/25 PPU

RIFERIMENTI NORMATIVI

TFUE, artt. 18, par. 1, 21, par. 1, 67, par. 1 e 3, e 82, par. 1; CDFUE, artt. 19, par. 2, e 47; Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, art. 1

ABSTRACT

*La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale, ha statuito che l'art. 67, par. 3, e l'art. 82, par. 1, TFUE **devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a rifiutare di estradare verso un Paese terzo un cittadino di altro Stato membro** qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano **precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione**, proveniente da tale Paese terzo e diretta all'esecuzione della stessa pena inflitta al predetto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell'esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 19, par. 2, e dall'art. 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

*Il principio della **fiducia reciproca** tra gli Stati membri **non comporta un obbligo di riconoscimento reciproco delle decisioni di diniego**, adottate dagli Stati membri, di una richiesta di estradizione proveniente da un Paese terzo.*

*L'autorità giudiziaria richiesta di dare esecuzione all'extradizione da uno Stato terzo, tuttavia, pur non essendo vincolata dal precedente rifiuto dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, deve **tenere debitamente conto**, nell'ambito del **proprio autonomo esame, dell'esistenza del rischio di violazione dei diritti fondamentali ravvisato dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro.***



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Immigrazione

AREA PENALE

 Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 giugno 2025, K., C-460/23



RIFERIMENTI NORMATIVI

Diritto internazionale: art. 31 Convenzione di Ginevra, 28 luglio 1951; Protocollo di Palermo sul traffico di migranti, 12 dicembre 2000; art. 27, par. 2, Convenzione sui diritti del fanciullo, 20 novembre 1989.

Diritto dell'Unione: artt. 7, 18, 24, 52 Carta di Nizza; Direttiva 2002/90 del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; Decisione quadro 2002/946/GAI, 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; Direttiva 2013/32/UE, 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; Regolamento UE 2016/399, 9 marzo 2016 (codice frontiere Schengen).

Diritto interno: art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998.

ABSTRACT

*La Corte di giustizia ha risposto alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale Penale di Bologna sull'interpretazione dell'art. 52, par. 1, della Carta Fondamentale dell'Unione Europea alla luce della direttiva del Consiglio 2002/90/CE del 28/11/2002, intesa a definire il **favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali**, e della decisione quadro 2002/946/GAI del 28/11/2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle stesse condotte (c.d. **facilitators package**). La Corte di Lussemburgo ha statuito che l'art. 1 della Direttiva 2002/90, che definisce il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina come la condotta di "chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato membro ad entrare o transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato relativa all'ingresso o al transito degli stranieri", deve essere interpretato alla luce degli artt. 7, 24 e 52, par. 1, della Carta, nel senso che, **da un lato, non rientra nei comportamenti illeciti di favoreggiamento dell'ingresso illegale la condotta di una persona che, in violazione del regime di attraversamento delle frontiere, fa entrare nel territorio di uno Stato membro minori cittadini di paesi terzi che l'accompagnano e di cui è effettivamente affidataria e, dall'altro lato, i richiamati articoli ostano ad una normativa nazionale che sanziona penalmente una siffatta condotta.***



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Quinta Sezione, 13 novembre 2025, Oti, C-525/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 7, par. 1, lett. e), della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11.5.2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari
Art. 79 TFUE e artt. 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale, proveniente dall'Ungheria, relativa alla possibilità di uno Stato membro di esigere che il cittadino di un paese terzo che richieda un permesso di soggiorno per durata superiore a 90 giorni sia tenuto non soltanto a dimostrare di avere risorse sufficienti a non incidere sul sistema di previdenza sociale del paese ospitante, ma anche a chiarire la provenienza e il titolo di dette risorse, nonché a provare di averne la disponibilità definitiva e illimitata, come se si trattasse di reddito o patrimonio proprio, escludendo che il giudice nazionale debba applicare disposizioni di diritto interno che impongano al richiedente il permesso di soggiorno di adempiere a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto dell'Unione, pure quando ciò sia stato affermato da una pronuncia di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore, avente efficacia vincolante ai sensi del diritto interno dello Stato membro.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Libera circolazione delle merci

AREA CIVILE

 **CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, Amazon EU s.a.r.l., C-366/24**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 direttiva 2000/31/CE - art. 16, par. 1, lett. b), direttiva 2006/123

ABSTRACT

La normativa francese (legge sul prezzo del libro n. 766 del 1981 e decreto 4 aprile 2023) impone ai rivenditori di applicare tariffe minime per la consegna a domicilio dei libri non ritirati in libreria. Amazon EU s.a.r.l. contesta tale misura, sostenendo che viola sia la direttiva 2000/31/CE (commercio elettronico) sia la direttiva 2006/123/CE (servizi nel mercato interno), sia libertà fondamentali del TFUE (artt. 34 e 56).

Il Conseil d'État francese, in sede di rinvio pregiudiziale, sottopone tre questioni pregiudiziali alla CGUE, con cui domanda:

- «1. Se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva [2006/123] debbano essere interpretate nel senso che escludono dall'ambito di applicazione di quest'ultima una misura nazionale che disciplina l'esercizio di un'attività di servizi sul territorio dello Stato membro al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale, o se, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), [di tale] direttiva, debbano essere interpretate nel senso che la salvaguardia o la promozione della diversità culturale può giustificare una deroga al divieto di assoggettare i prestatori stabiliti in un altro Stato membro a un requisito previsto da tale normativa nazionale.*
- 2. Se la valutazione della compatibilità di una tale normativa nazionale con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva [2006/123] impedisca di procedere allo stesso esame alla luce del diritto primario dell'Unione (...).*
- 3. Se, nel caso in cui occorra valutare la compatibilità di una misura nazionale adottata al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale con le libertà garantite dagli articoli 34 e 56 [TFUE], una misura nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un bene debba essere considerata come relativa a una modalità di vendita di tale bene e, di conseguenza, debba essere valutata alla luce della sola libera circolazione delle merci, oppure se tale normativa debba essere valutata alla luce della sola libera prestazione dei servizi, tenendo conto, in particolare, del pregiudizio arrecato all'attività di vendita di tale bene online o del carattere distinto della prestazione di consegna rispetto alla prestazione di vendita del bene».*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Libera circolazione e soggiorno

AREA CIVILE

 **CGUE, Prima Sezione, 10 aprile 2025, Stato Belga, C-607/21**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2, punto 2, lett. d), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla possibilità del genitore del partner di un cittadino dell'Unione, che abbia costituito con quest'ultimo un nucleo familiare stabile, di richiedere il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato, per ricongiungimento al figlio, mediante la presentazione di documentazione attestante la condizione di genitore "a carico", risalente al periodo anteriore all'ingresso del genitore medesimo nel territorio dell'Unione e a diversi anni prima della presentazione della domanda. Secondo la Corte, per determinare se l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione, che soddisfi, a sua volta, le condizioni previste dalla direttiva 2004/38, sia a carico del cittadino dell'Unione e/o del partner e possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato, l'Autorità nazionale deve tenere conto della situazione del medesimo ascendente sia alla data della sua domanda di carta di soggiorno, se presentata diversi anni dopo il suo arrivo nello Stato membro ospitante, sia alla data di tale arrivo, quando ha lasciato il suo paese di origine. Qualora la dimostrazione di essere a carico del cittadino e/o del partner sia stata fornita con riferimento a entrambe le date, l'ascendente diretto beneficia, in forza del diritto dell'Unione, di un diritto di soggiorno che non dipende dal rilascio di una carta di soggiorno e dalla regolarità del soggiorno in applicazione della normativa nazionale. Di conseguenza, il diritto non può essergli negato per il motivo che egli soggiorna, secondo il diritto nazionale, in modo irregolare nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il nucleo familiare costituito dal cittadino dell'Unione e dal partner di quest'ultimo. Per dimostrare che, al momento del suo arrivo nello Stato membro ospitante, era "a carico" ai sensi del diritto dell'Unione, l'ascendente diretto deve poter produrre documenti rilasciati in passato, attestanti l'esistenza di una situazione di dipendenza nel suo paese d'origine alla data in cui ha fisicamente raggiunto il cittadino dell'Unione e il partner di quest'ultimo; tali documenti non possono essere considerati troppo risalenti ai fini della prova, anche quando tra l'ingresso e la domanda sia decorso un considerevole lasso di tempo.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Decima Sezione, 8 maggio 2025, YC, C-130/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 20, par. 2, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul diritto di soggiorno e di libera circolazione nel territorio dell'Unione del cittadino di Paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, a cui sia legato da un rapporto di dipendenza (c.d. diritto di soggiorno derivato). In primo luogo, ha evidenziato che il diritto del cittadino extracomunitario di soggiornare in uno Stato membro ha il proprio ancoraggio direttamente nel testo del Trattato, e precipuamente nell'art. 20 TFUE, dal momento che si tratta di un diritto che viene mutuato dal nucleo essenziale del diritto del cittadino europeo al soggiorno e alla libera circolazione nel territorio dell'Unione. Inoltre, ha precisato che non è necessario, ai fini dell'acquisizione della titolarità del diritto di soggiorno derivato, alcun intervento da parte delle autorità nazionali, perché il diritto sorge in modo automatico alla stregua del diritto dell'Unione, tant'è che l'eventuale provvedimento di concessione del permesso di soggiorno, di natura giurisdizionale o amministrativa, ha natura dichiarativa, e non costitutiva, perché si tratta di un diritto già sorto in forza del diritto dell'Unione. Ha, comunque, evidenziato che il diritto di soggiorno derivato del familiare del cittadino dell'Unione non ha natura assoluta, potendo ben essere soggetto ad eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri, anche se le limitazioni al suo godimento non possono mai essere sproporzionate rispetto all'obiettivo con esse conseguito. In tale ottica, la Corte ha ritenuto che l'art. 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto di soggiorno derivato di cui beneficia, sulla base di tale disposizione, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, alla condizione secondo la quale a tale cittadino di un Paese terzo deve essere rilasciato a posteriori un visto in detto Paese terzo.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Grande Sezione, 25 novembre 2025, Trojan, C-713/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 20 e 21 TFUE

Artt. 7 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea


ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale, sollevata dalla Corte suprema amministrativa polacca, relativa alla possibilità di uno Stato membro (che non preveda il matrimonio fra persone del medesimo sesso) di rifiutare la trascrizione nei propri registri dello stato civile di un matrimonio legalmente contratto, in altro Stato dell'Unione, da cittadini dell'Unione dello stesso sesso che si avvalgano della libertà di circolazione e di soggiorno loro riconosciuta dagli artt. 20 e 21, par. 1, TFUE. La Corte ha ritenuto che, quando viene in rilievo l'esercizio di tale libertà, rientri in essa, una volta letta alla luce del diritto alla vita personale e del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'orientamento sessuale garantiti dagli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche la libertà di stabilire e consolidare un legame familiare, tanto con persone dell'altro sesso che con persone dello stesso sesso, e di conservare la stabilità di detto legame in occasione degli spostamenti da uno ad altro Stato dell'Unione. Di conseguenza, qualora uno Stato membro scelga, nell'ambito della propria libertà, di prevedere una sola modalità di registrazione delle unioni matrimoniali, esso è tenuto, quando è in questione la menzionata libertà di circolazione e di soggiorno, ad assicurare l'accesso a siffatta modalità a tutti i matrimoni legalmente contratti tra cittadini dell'Unione, senza discriminare tra le unioni tra persone di sesso diverso e quelle tra persone dello stesso sesso, ancorché queste ultime non siano previste dal diritto interno.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Mandato di arresto europeo

AREA PENALE

 CGUE, Grande Sezione, 4 settembre 2025, C. J., C-305/22

RIFERIMENTI NORMATIVI

T.U.E., art. 4; decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, artt. 4, 5, 8, par. 1, lett. c);

decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, artt. 4, 5, 13, 22, 25; legge 21 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, comma 2.

ABSTRACT

*La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Bucarest in tema di **mandato di arresto europeo esecutivo**, ha affermato, con riferimento al rapporto tra il motivo di **rifiuto facoltativo** della consegna costituito dal radicamento del consegnando nel territorio dello Stato di esecuzione, e la presa in carico e l'esecuzione della **sentenza di condanna straniera**, che gli organi dello Stato di esecuzione, per rifiutare la consegna e disporre il **riconoscimento e l'esecuzione della sentenza straniera**, devono ottenere il **consenso dello Stato emittente con la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal certificato**. Tale consenso, ha precisato la Corte di Giustizia, costituisce la condizione imprescindibile per la presa in carico dell'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna, cosicché, ove questo manchi, lo Stato di esecuzione deve procedere alla consegna della persona interessata.*

*La Corte ha, inoltre, affermato che, qualora il rifiuto della consegna e la contestuale esecuzione della condanna straniera siano disposti in **violazione delle norme e delle condizioni previste dal diritto dell'Unione**, deve ritenersi che il mandato di arresto europeo resti ancora in vigore e che **lo Stato di emissione conservi il diritto di eseguire la sentenza di condanna nel proprio territorio**.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA PENALE**CGUE, Quarta Sezione, 11 settembre 2025, YX, C-215/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art. 4;

Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, artt. 8 e 17

ABSTRACT

La Quarta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciandosi su una questione pregiudiziale proposta dal Tribunale circondariale di Porto - Tribunale penale locale di Vila Nova de Gaia (Portogallo) – in relazione al rapporto tra il motivo di rifiuto facoltativo della consegna costituito, in caso di mandato di arresto europeo esecutivo, dal **radicamento del consegnando nel territorio dello Stato di emissione**, e l'esecuzione della sentenza di condanna straniera – ha affermato che **l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, una volta ottenuto il consenso dello Stato emittente, con la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal certificato, non può, prima dell'inizio dell'esecuzione, concedere all'interessato la sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto l'esercizio di tale potere non rientra nella disciplina delle modalità di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 17, par. 1, della decisione quadro 2008/909, ma determina una non consentita modifica della sentenza di condanna, estranea al potere di adattamento previsto dall'art. 8, parr. 2 e 3, della citata decisione quadro e in contrasto con il principio di fiducia reciproca e con l'obiettivo di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.**

Ne consegue, pertanto, che ai sensi dell'art. 13 della decisione quadro 2008/909, **non essendo ancora iniziata l'esecuzione, lo Stato di emissione può ancora ritirare il certificato e chiedere la consegna del condannato ai fini dell'esecuzione della pena.**

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Ordine europeo di indagine

AREA PENALE

 CGUE, Terza Sezione, 18 dicembre 2025, HG, C-325/24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 3, 10, 11, par. 1, lett. f), 22, par. 1, e 24 della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale; Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

ABSTRACT

*Pronunciandosi su una serie di questioni pregiudiziali poste dalle Autorità italiane, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'audizione mediante **videoconferenza dell'imputato detenuto** è **compatibile con la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale**; pertanto, un giudice di un Paese membro può emettere un ordine europeo di indagine per l'audizione a fini probatori del detenuto in videoconferenza e l'esecuzione di tale ordine **non può essere rifiutata** per il solo fatto che una misura analoga non sia prevista nel diritto interno o **adducendo una generica violazione delle direttive generali interne**, senza che sia compiuta una valutazione specifica delle circostanze del caso.*



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Protezione dati personali

AREA CIVILE

 **CGUE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, Dun & Bradstreet Austria GmbH e altri, C-203/22**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 15, par. 1, lett. h), e 22 del regolamento (UE) n. 679/2016; Art. 2, punto 1, della direttiva (UE) n. 943/2016.

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla portata del diritto di accesso ai propri dati personali previsto dall'art. 15, par. 1, lett. h), del regolamento (UE) n. 679/2016, in particolare nel caso della c.d. profilazione o decisione automatizzata, e dei suoi limiti qualora il titolare del trattamento dei dati ritenga di dover tutelare anche un segreto commerciale di terzi. Dopo aver ricordato la sua giurisprudenza sul bilanciamento dei diritti da parte dell'autorità preposta nel singolo Stato membro o del giudice nazionale, la Corte ha evidenziato la necessità di una ponderazione e di una determinazione in concreto, caso per caso, che tenga conto delle finalità del diritto di accesso, da un lato, e della proporzionalità del suo esercizio rispetto alla tutela del segreto commerciale, 2 dall'altro. Per tale ragione ha escluso che una norma di diritto interno possa imporre a priori il divieto di accesso in presenza di un segreto commerciale.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

AREA CIVILE

 **CGUE, Prima Sezione, 4 dicembre 2025, Mio AB e altri, C-580/23 e C-795/23**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 1 e 17 Direttiva 1998/71/CE; artt. 2, 3 e 4 Direttiva 2001/29/CE; artt. 3 e 96 Regolamento (CE) n. 6/2002.

ABSTRACT

La Prima Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su due rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE, formulati dalla Corte d'appello di Stoccolma e dalla Corte federale di giustizia tedesca, riguardanti l'interpretazione della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, stabilendo quanto segue:

“1) non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione dei disegni e modelli e la protezione del diritto d'autore per cui, ai fini dell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere.

2) l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, devono essere interpretati nel senso che costituisce un'opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo.

Non sono, pertanto, libere e creative le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell'oggetto stesso, e neppure le scelte che, benché libere, non recano l'impronta della personalità dell'autore, attribuendo all'oggetto un aspetto unico. Inoltre, altre circostanze (quali le intenzioni dell'autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione dello stesso, l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati) possono essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l'originalità dell'oggetto di cui si rivendica la protezione.

3) l'articolo 2, lettera a), l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE, devono essere interpretati nel senso che, per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre stabilire se gli elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione”.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Protezione internazionale

AREA CIVILE

 **CGUE, Terza Sezione, 1° agosto 2025, The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth, C-97/24**



RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

Art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul diritto del richiedente la protezione internazionale di ottenere da qualsiasi Stato membro condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, sotto forma di alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o tramite sussidi economici o buoni (o una combinazione delle tre possibilità); in aggiunta a ciò, deve essere messo a disposizione un sussidio per le spese giornaliere. Le condizioni dell'accoglienza devono soddisfare le esigenze essenziali di vita, ivi compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone interessate. Pertanto, lo Stato membro che si astenga, anche solo temporaneamente, dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di mezzi sufficienti eccede il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all'applicazione della direttiva e viola il diritto dell'Unione, non potendosi invocare l'esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili, anche in presenza di un afflusso ingente e improvviso di richiedenti asilo.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 36, 37, 46, par. 3, Direttiva 2013/32/UE;

Art. 47 CDFUE;

Artt. 2 e 6 CEDU;

Regolamento (UE) 2024/1348;

Art. 2 bis d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 145 del 2024, conv., con modif., dalla legge n. 187 del 2024.

ABSTRACT

La Grande Sezione delle Corti di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su due rinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE formulati dal Tribunale di Roma, relativi alla disciplina applicabile alle domande di riconoscimento della protezione internazionale di cittadini stranieri provenienti da Paesi designati come Paesi di origine sicuri.

In primo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che gli artt. 36 e 37, nonché l'art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

- essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di Paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo (come avviene nel nostro ordinamento, in virtù dell'art. 2 bis d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal d.l. n. 145 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 187 del 2024), a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale che riguardi il rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate nell'allegato I a detta Direttiva, rimesso a qualsiasi giudice nazionale investito del ricorso contro la decisione concernente la domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale previsto per i richiedenti asilo provenienti da Paesi designati come Paesi di origine sicuri.

In secondo luogo, la stessa Corte di giustizia ha ritenuto che i menzionati artt. 36 e 37, nonché l'art. 46, par. 3, della Direttiva 2013/32/UE, letti alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, devono essere interpretati nel senso che:

- lo Stato membro che designa un Paese terzo come Paese di origine sicuro deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'art. 37, par. 3, della menzionata Direttiva, sulle quali ha fondato la designazione effettuata, poiché esso deve, da un lato, permettere al richiedente protezione internazionale, originario di tale Paese, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli è utile adire il giudice competente oppure no e, dall'altro, consentire al giudice adito di esercitare il proprio sindacato sulla decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

- il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai

richiedenti provenienti da Paesi terzi designati come Paesi di origine sicuri, può (ai fini della verifica, anche solo in via incidentale, del rispetto delle condizioni sostanziali, enunciate dall'allegato I a detta Direttiva) tenere conto delle informazioni da lui stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.

In terzo luogo, la menzionata Corte di giustizia ha precisato che l'art. 37 della Direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale Direttiva, deve essere interpretato nel senso che:

- esso osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta Direttiva, operando la diversa disciplina prevista nel Regolamento (UE) 2024/1348 solo a partire dal 12 giugno 2026.

 [Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Salute

AREA CIVILE

 CGUE, Quinta Sezione, 30 aprile 2025, Novel Nutriology, C-386/23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 Direttiva 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; Artt. 10, 13, 14 e 28 del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla possibilità di pubblicizzare integratori alimentari di origine botanica affermando che, sulla base di studi eseguiti su un campione di soggetti, essi avevano effetti di miglioramento dell'umore e riducevano la sensazione di stress e stanchezza. La Corte ha stabilito che, poiché l'art. 10, par. 1, del regolamento n. 1924/2006 prevede un divieto di principio delle indicazioni sulla salute, ad eccezione di quelle incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate a norma degli artt. 13 e 14 del medesimo regolamento, esso va interpretato nel senso che non sia possibile, finché la Commissione non abbia portato a termine l'esame delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche ai fini del loro inserimento negli elenchi delle indicazioni sulla salute consentite di cui ai sopra citati artt. 13 e 14, impiegare indicazioni specifiche sulla salute relative alle sostanze delle quali si discute che descrivano o menzionino funzioni psicologiche o comportamentali, o fare riferimento a benefici generali e non specifici che esse comportano allo stato di salute generale e al benessere della persona che le assuma, a meno che l'uso delle dette indicazioni non sia autorizzato sulla base del regime transitorio previsto dall'art. 28, par. 6, del regolamento, in presenza di una domanda presentata prima del 19.01.2008.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Sanzioni amministrative

AREA CIVILE E PENALE

 CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, BAJI Trans., C-544/23

RIFERIMENTI NORMATIVI

CDFUE, artt. 49, par. 1, e 59, par. 1; Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, art. 3, par. 1 e 2, art. 19, par. 1; Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, art. 3, paragrafi 1 e 2, art. 23, par. 1, art. 41, par. 1, art. 48, par. 2.

ABSTRACT

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale, ha stabilito che l'art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che:

- esso può applicarsi ad una **sanzione amministrativa, di natura penale**, inflitta sulla base di una **norma che, successivamente all'adozione di tale sanzione, è stata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata**, purché tale modifica rifletta un mutamento di posizione riguardo alla qualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o alla pena da applicare;
- un giudice, investito di un **ricorso per cassazione** avverso una **decisione giurisdizionale che ha respinto il ricorso** proposto avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura penale e rientrante nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, in linea di principio, è tenuto ad applicare una **normativa nazionale più favorevole alla persona condannata**, che è **entrata in vigore dopo la pronuncia** di tale decisione giurisdizionale, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia considerata definitiva nel diritto nazionale.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Servizi di pagamento

AREA CIVILE

 **CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Veracash, C-665/23**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Direttiva 2007/64/CE, artt. 56, 58, 60 e 61

Direttiva 2015/2366, artt. 71 e ss.

D.lgs. n. 11 del 2010, artt. 9-14.

ABSTRACT

L'utente di servizi di pagamento (ad es., carta di credito), se intenda beneficiare delle misure di protezione previste dalla legislazione comunitaria per l'ipotesi di perdita o uso illegittimo dello strumento di pagamento, ha l'obbligo di segnalare l'abuso nel più breve tempo possibile a partire dal momento in cui ne viene a conoscenza, e tale obbligo va adempiuto per ogni singola operazione che si assume abusiva; tuttavia, anche nel caso di segnalazione tempestiva, le misure di tutela previste dall'ordinamento comunitario non possono essere più invocate, quando siano trascorsi tredici mesi dalla data dell'addebito che si assume illegittimo.

Il ritardo nella segnalazione dell'abuso è privo di conseguenze se esso non sia dovuto né a dolo, né a colpa grave, fermo restando il limite massimo dei tredici mesi dalla scoperta.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Servizi turistici

AREA CIVILE

 **CGUE, Decima Sezione, 23 ottobre 2025, Tuleka, C-469/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 1, art. 3, punto 12, art. 4 e art. 14, par. da 1 a 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ed abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale (inviata dal Tribunale circondariale di Rzeszów, Polonia), con decisione del 27 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2024, nel procedimento relativa alla configurabilità, in base alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2015/2302, del diritto del viaggiatore al rimborso integrale del prezzo pagato per un "pacchetto turistico" ed al risarcimento del danno, nel caso in cui i servizi turistici promessi siano stati eseguiti, ma con modalità talmente inesatte da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Trasporti

AREA CIVILE

 **CGUE, Settima Sezione, 6 marzo 2025, Cymdek, C-20/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 2, lett. g) e 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla configurabilità del diritto del passeggero del vettore aereo, che abbia acquistato in patria un viaggio «tutto compreso» comprensivo di un volo, risultato in grave ritardo all'arrivo, ad ottenere dal predetto vettore una compensazione, in forza del diritto dell'Unione. Secondo la Corte, il rifiuto opposto dal vettore a detta richiesta, motivato dal fatto che il passeggero non poteva esibire una prenotazione del volo, confermata e pagata, ma soltanto la relativa carta di imbarco, avendo egli acquistato il diritto al trasporto aereo unitamente al viaggio tutto compreso da una società diversa dal vettore, contrasta con la normativa dell'Unione applicabile. La carta d'imbarco, infatti, può costituire un valido titolo attestante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico per il volo di cui trattasi. Secondo la Corte, quindi, fatta eccezione per situazioni straordinarie, i passeggeri che si siano presentati all'accettazione e che abbiano effettuato il volo, muniti della relativa carta d'imbarco, devono essere considerati titolari di una prenotazione confermata su tale volo. Inoltre, non si può ritenere che un passeggero viaggi gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico, quando il corrispettivo del trasferimento sia stato versato al vettore dall'operatore turistico e il prezzo del viaggio «tutto compreso», nel quale rientrava il volo, sia stato pagato all'operatore da un terzo e non dal viaggiatore. Spetta, comunque, al medesimo vettore aereo dimostrare che il passeggero ha viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Settima Sezione, 16 ottobre 2025, Iberia Líneas Aéreas de España, C-218/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal

Art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

ABSTRACT

Gli animali da compagnia trasportati in stiva durante un trasporto aereo sono considerati “bagagli”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 della Convenzione di Montreal. In caso di loro perdita o danneggiamento, dunque, si applica la disciplina prevista per la perdita del bagaglio dall’art. 22, par. 2, della citata Convenzione che, nel fissare la responsabilità oggettiva del vettore relativamente ai danni connessi alla sua attività, prevede un massimale di risarcimento per la copertura di tutti i danni, morali e materiali, corrispondente ad un numero predeterminato di “diritti speciali di prelievo” (D.S.P.) per ciascun passeggero. Quest’ultimo ha, tuttavia, il diritto, se ritiene detto massimale insufficiente, di fare, al momento della consegna del bagaglio, una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, dietro pagamento di un’eventuale supplemento e salvo l’accordo del vettore il quale, in tal caso, è tenuto al risarcimento del danno nella misura del valore dichiarato dal passeggero, salva la prova, a suo carico, che esso ecceda l’interesse reale del mittente alla consegna del collo a destinazione.

[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Tributi

AREA CIVILE

 CGUE, Quinta Sezione, 13 marzo 2025, Alsen, C-137/23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 1, 2, 3 e 4 Direttiva 95/60; Artt. 1, 14, 15 e 30 Direttiva 2003/96; Artt. 7 e 8 Direttiva 2008/118; Art. 1 Decisione di esecuzione 2011/544.

ABSTRACT

La Corte di Giustizia si è pronunciata sul caso riguardante il disconoscimento dell'esenzione da accise sul carburante in capo a un contribuente che lo utilizzava - correttamente - per la navigazione nelle acque dell'Unione senza vi fossero indizi tale da destare sospetti quanto all'esistenza di un'evasione, di un abuso o di un'elusione fiscale, salvo il solo accertamento della mancanza, nel carburante oggetto dell'accisa, del marcatore di identificazione, previsto dal diritto dell'Unione, consistente nella misura da 6 a 9 grammi di marcatore «Solvent Yellow 124» per 1000 litri, in quantità sufficiente da conferire al detto carburante una colorazione rossa visibile e permanente atta a contrassegnarlo come regolarmente esente dall'accisa. La sentenza ritiene che l'essere il carburante utilizzato effettivamente per la navigazione a fini commerciali sulle vie navigabili interne dell'Unione europea, in difetto di altri elementi indiziari idonei a fare ritenere la sussistenza di un'evasione, di un abuso o di un'elusione fiscale, consente l'applicazione dell'esenzione concessa dallo Stato membro anche ove sia riscontrata la mancanza del menzionato marcatore. Nel dettaglio, afferma la Corte che l'art. 15, par. 1, lett. f), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, in combinato disposto con l'art. 1 della direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in virtù della quale il beneficio dell'esenzione dall'accisa a favore del gasolio fornito per essere utilizzato come carburante per la navigazione a fini commerciali sulle vie navigabili interne dell'Unione europea è negato per il motivo che il gasolio in parola non è oggetto di una marcatura fiscale conforme ai requisiti del diritto dell'Unione, laddove, da un lato, è accertato che detto gasolio è utilizzato a tal fine e, dall'altro, non vi è alcun indizio tale da destare sospetti quanto all'esistenza di un'evasione, di un abuso o di un'elusione fiscale.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE

CGUE, Quarta Sezione, 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, da C-92/24 a C-94/24



RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 4 direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011 - art. 2 d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 89, comma 2, del TUIR.

ABSTRACT

La direttiva 2011/96 persegue l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre a livello di società madre. Al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità, sul piano fiscale, della distribuzione di utili da parte di una società figlia con sede in uno Stato membro alla sua società madre stabilita in un altro Stato membro, la direttiva 2011/96 mira ad evitare, in particolare, mediante la regola prevista dal suo articolo 4, par. 1, lett. a), una doppia imposizione di tali utili, in termini economici, vale a dire che gli utili distribuiti siano colpiti, una prima volta, a livello della società figlia e, una seconda volta, a livello della società madre. Di conseguenza, nella misura in cui detta direttiva intende evitare la doppia imposizione di tali utili «in termini economici», occorre ritenere che il sistema dell'esenzione riguardi qualsiasi imposta che, nello Stato membro di residenza della società madre, includa, nella propria base imponibile, anche solo una parte di detti utili, quale che sia la natura dell'imposta in questione. Nel caso di specie, il d.lgs. n. 446 del 1997 modificato prevede, al suo art. 6, par. 1, che, per quanto riguarda gli intermediari finanziari, la base imponibile dell'IRAP sia costituita dalla somma algebrica di diversi elementi, tra i quali figura, alla lett. a) di tale disposizione, il margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi. Poiché, come precisato dal governo italiano, il margine d'intermediazione include tutti i dividendi, l'art. 6, par. 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997 modificato determina come effetto che il 50% dei dividendi sia incluso nella base imponibile dell'IRAP cui sono assoggettati gli intermediari finanziari, indipendentemente dall'origine dei medesimi dividendi. Pertanto, il sistema dell'esenzione osta a una normativa nazionale la quale consenta l'inclusione dei dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie con sede in altri Stati membri nella base imponibile di un'imposta, quale l'IRAP, ove siffatti dividendi siano già considerati, nella misura del 5% del loro importo, nella base imponibile di un'imposta sui redditi delle società, come l'IRES.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Settima Sezione, 13 novembre 2025, Flo Veneer, C-639/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 138, par. 1, direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018;

art. 45 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018

ABSTRACT

La Corte di Giustizia UE ha confermato, in un giudizio nato da un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Zagabria (Croazia), la propria giurisprudenza secondo la quale l'art. 138, par. 1, della direttiva IVA prevedeva l'obbligo per gli Stati membri di esentare le cessioni di beni che soddisfacevano le condizioni ivi elencate. Inoltre, secondo questa stessa giurisprudenza, ora ribadita, il mancato rispetto dei requisiti formali elencati dalla medesima direttiva affinché una cessione intracomunitaria sia presunta non può mettere in discussione il diritto del venditore all'esenzione dall'IVA, qualora siano soddisfatte le condizioni sostanziali di una tale cessione. Pertanto, il principio di neutralità fiscale esige che l'esenzione in esame sia accordata, se dette condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche in assenza di certi requisiti formali.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE** CGUE, Sesta Sezione, 11 dicembre 2025, Vaniz, C-121/24****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 205 direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (c.d. «direttiva IVA»).

ABSTRACT

La CGUE ha chiarito, in un caso sollevato da un giudice bulgaro, che l'art. 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto alla luce dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale la responsabilità del soggetto solidalmente tenuto a versare l'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del medesimo art. 205, può essere fatta valere dopo che il debitore di tale imposta ha cessato di esistere come soggetto di diritto, qualora sia dimostrato che il responsabile in solido summenzionato, pur esercitando esso stesso il proprio diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe versato l'imposta in parola.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

CGUE, Tutela del consumatore

AREA CIVILE

 CGUE, Quinta Sezione, 20 marzo 2025, Arce, C-365/23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2, lett. b), art 3, par. 1, art. 4, par. 2, art. 5, art. 6, par. 1, art. 8 bis della direttiva 93/13/CEE (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori); Art. 17, par. 1, art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (tutela del minore).

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla questione del carattere abusivo di una clausola contrattuale predisposta in forma unilaterale (non negoziata) che prevedeva il dovere dell'atleta di corrispondere alla società di assistenza e preparazione sportiva il 10% dei compensi superiori ad € 1.500,00 mensili per i successivi 15 anni dalla stipula, in caso di conseguimento della qualifica di atleta professionista, a fronte dell'assistenza ginnica, sanitaria, fisioterapica, psicologica e giuridica di un atleta "giovane promessa", all'epoca della stipula minorenni e rappresentato dai genitori.

Dopo aver ricordato le nozioni di "consumatore" e "professionista", nonché di "clausola abusiva" nel diritto comunitario, la Corte ha considerato sia il diritto intertemporale per il recepimento della direttiva a tutela del consumatore dopo la stipula del contratto, sia il potere/dovere del giudice nazionale di intervenire sulla clausola abusiva, in quanto tale e - in maniera rafforzata - a tutela dei diritti dei minori.

Tuttavia, la Corte ha escluso che - in considerazione anche del carattere aleatorio del contratto - il giudice nazionale possa intervenire sulla clausola ritenuta abusiva, riducendo il compenso al solo importo delle spese effettivamente sostenute per l'atleta



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Grande Sezione, 24 giugno 2025, GR REAL C. P.O., C-351/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 7 e 47; Direttiva 93/13/CEE, artt. 6 e 7

ABSTRACT

Il consumatore che abbia contratto un mutuo garantito da ipoteca sulla propria abitazione, e contro il quale sia avviata dal creditore una procedura di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, per principio generale non può opporre al terzo aggiudicatario in buona fede la natura abusiva della clausola contrattuale da cui è sorto il credito messo in esecuzione. Il consumatore, tuttavia, può opporre al terzo aggiudicatario, nel giudizio da questi promosso al fine di liberare l'immobile espropriato, la nullità del trasferimento forzoso, quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'aggiudicazione dell'immobile sia avvenuta in sede stragiudiziale e sia mancato, fino a quel momento, qualunque controllo giurisdizionale sulla abusività dei patti contrattuali; b) esistano seri indizi che la clausola fonte del credito messo in esecuzione fosse abusiva; c) il debitore non sia rimasto completamente passivo a fronte della abusività del contratto, ma si sia avvalso degli strumenti giuridici consentiti dal suo ordinamento; d) la procedura esecutiva sia proseguita e si sia conclusa nonostante la pendenza del procedimento introdotto dal consumatore contro il creditore, inteso a far valere la nullità del contratto e la sospensione della procedura; e) il terzo aggiudicatario sia stato informato della pendenza di tale procedura.

Quando siano soddisfatte tutte e cinque le suddette condizioni, il principio di effettività della tutela del consumatore di cui all'art. 7 della Direttiva 93/13/CE osta ad una norma nazionale che impedisca al consumatore assoggettato all'esecuzione forzata immobiliare in via stragiudiziale (se prevista dall'ordinamento interno) di opporre al terzo aggiudicatario l'illegittimità della procedura esecutiva.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

AREA CIVILE**CGUE, Quarta Sezione, 3 luglio 2025, Wiszkier, C-582/23****RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

ABSTRACT

La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla possibilità, per il tribunale fallimentare nazionale di Lodz, incaricato di elaborare un piano di rimborso dei crediti ammessi allo stato passivo del soggetto dichiarato fallito, preventivamente formato ed approvato dal giudice commissario nelle forme previste dalla legge interna, di rilevare la presenza, nel contratto di mutuo dal quale la maggior parte dei debiti sia stata originata, di clausole abusive idonee a determinarne la nullità, così da ridurre conseguentemente, o escludere, il credito della banca già ammesso al passivo. Secondo la Corte di giustizia, l'art. 6, par. 1, e l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 del Consiglio del 5.4.1993 ostano ad una normativa nazionale che, come quella polacca, preveda che l'elenco dei crediti, approvato da un organo giurisdizionale che non abbia esaminato la questione del carattere eventualmente abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, sia vincolante per il tribunale fallimentare, che può soltanto sollecitare il giudice commissario ad effettuare un riesame delle clausole sospette e a modificare, se necessario, l'elenco dei crediti, senza potere valutare il carattere abusivo delle clausole di cui sopra, né modificare l'elenco, né adottare provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l'esame della questione concernente il carattere abusivo delle clausole de quibus.



[Link al report di questa sentenza pubblicato sul sito della Corte di cassazione](#)

